

DE CASTIGLIONE
ZANCHI
E ASSOCIATI

SEZIONE 7^a PENALE

Si attesta l'avvenuto deposito del
presente atto, in data odierna

Milano 29/10/2020

Il Cancelliere

Dott.ssa  FONDI

COPIA

Avv. Enrico de Castiglione

ONOREVOLE TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VII PENALE

Proc. pen n. 1351/18 R.G.Trib.

Proc. pen n. 54772/13 R.G.N.R.

Il sottoscritto avvocato, di difensore di fiducia del signor

Dr. Paolo Scaroni

imputato come in atti nel procedimento penale in epigrafe, deposita la seguente

MEMORIA

I SILENZI DELLA PUBBLICA ACCUSA IN ORDINE ALL'ACCORDO CORRUTTIVO.

Giunti ormai al termine di un processo durato circa due anni e di un'approfondita istruttoria dibattimentale, balza agli occhi – quale elemento più eclatante della evanescenza della tesi accusatoria – il totale silenzio del Pubblico Ministero in merito all'individuazione dell'accordo corruttivo da parte dei dirigenti Eni (ed in particolare di Scaroni) con i pubblici ufficiali nigeriani indicati nel decreto che dispone il giudizio.

Il Pubblico Ministero ha completamente ignorato ciò che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, avrebbe dovuto essere l'oggetto principale dell'onere probatorio gravante sull'accusa.

All'esito della requisitoria è evidente che sono state dimenticate le numerose pronunce della Suprema Corte che ravvisano proprio nell'**accordo corruttivo il nucleo centrale** – da dimostrarsi oltre ogni ragionevole dubbio – **della struttura del reato di corruzione**.

A tal proposito è stato più volte ribadito che, in tema di corruzione, *“l'elemento caratterizzante l'illecito è la **stipulazione** tra il privato e il pubblico ufficiale di un **pactum sceleris**, che ha ad oggetto i doveri funzionali del secondo”*¹.

La natura bilaterale del reato di corruzione² – e ciò vale sia per la corruzione domestica sia per la corruzione internazionale – determina l'essenzialità dell'incontro della volontà tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato, pertanto *“non può prevedersi una fattispecie giuridicamente rilevante rapportabile allo schema legale (ndr. della corruzione) ove non sia riconosciuta la presenza **dell'attività coordinata di corruttore e corrotto**”*³.

Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, per la sussistenza del reato di corruzione occorre *“la **prova dell'accordo illecito**, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria (...), in termini di **certezza** al di là del ragionevole dubbio”*⁴.

La prova dell'esistenza del rapporto sinallagmatico tra pubblico ufficiale e privato è a tal punto elemento centrale nella struttura del reato di corruzione che la giurisprudenza ritiene **insufficiente**, ai fini della sussistenza del reato, **la mera circostanza dell'intervenuta dazione di utilità**: *“Ciò che differenzia radicalmente la condotta penalmente illecita da quella consentita è la provata connessione tra i comportamenti del funzionario e quelli del privato nell'ambito del mercimonio della pubblica funzione.*

¹ Cfr. Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435; in termini Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 19319.

² Secondo la Cassazione *“il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, che trae forza vitale e fondamento dal ‘pactum sceleris’ tra privato e pubblico ufficiale”* (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2008, n. 34417).

³ Cfr. Cass., Sez. VI, 14 maggio 2015, n. 23682.

⁴ Cfr. Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 23819; in termini Cass., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 41768; Cass., Sez. VI, 20 luglio 2016, n. 39462; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 39008.

*In assenza di tale essenziale prioritaria convergenza sull'accordo criminoso, appare ininfluyente l'indagine sulla destinazione dell'utilità*⁵.

Pertanto *“ai fini dell'integrazione del reato di corruzione è necessario dimostrare (...) l'esistenza di un diretto sinallagma fra l'atto contrario ai doveri d'ufficio ed il vantaggio (denaro o altra utilità) promesso o versato in cambio, id est che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'intervenuta dazione*⁶.

In altre pronunce giurisprudenziali si è anche sottolineato come sia necessario *“definire con precisione la sfera di operatività del patto e la correlazione della promessa o dell'erogazione della somma*⁷.

I principi della Suprema Corte sono stati ripresi recentissimamente dalla Corte di Appello di Milano nell'ambito del procedimento per corruzione internazionale concernente Eni ed il suo allora Amministratore Delegato, Scaroni (“processo Algeria”).

La Corte milanese ha infatti affermato: *“nel quadro della corruzione propria antecedente assume un rilievo primario ed assorbente, tanto nella prospettiva della corruzione domestica, quanto in quella internazionale, la dimostrazione rigorosa della conclusione di un accordo corruttivo precedente all'esercizio delle funzioni asservite agli interessi privati ed avente ad oggetto specifico il mercimonio del 'munus' pubblico, anche qualora sia stata comprovata la dazione indebita di utilità in favore del pubblico ufficiale (italiano o estero), la quale di per sé rappresenta soltanto un indizio sul piano logico che il comportamento anti doveroso dell'agente*

⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 15 maggio 2008, n. 34417.

⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11624. In termini cfr. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 51320; Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2019, n. 46404; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 18201; Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2019, n. 16016; Cass., Sez. VI, 24 maggio 2018, n. 38507; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 39008; Cass., Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 5017; Cass., Sez. VI, 25 marzo 2010, n. 24439.

⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 17973.

*pubblico sia stato la causa della remunerazione corrisposta dal privato e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale che l'ha percepita*⁸.

Di talchè risulta *“imprescindibile acquisire prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, della conclusione del patto corruttivo, che rappresenta l' 'in sé' del fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, domestica o internazionale”*⁹.

Sulla base dei medesimi principi sempre la Corte di Appello di Milano – in altro recente processo milanese (“vicenda Finmeccanica”) è pervenuta all’assoluzione degli imputati argomentando, tra l’altro, che *“non è dato sapere chi avesse fatto al pubblico ufficiale la proposta corruttiva, e neppure (ma questo sin da subito, fin dall’elevazione dell’imputazione) i termini economici della stessa, laddove non è chi non veda che in una vicenda come quella che ne occupa (...) l’accordo corruttivo deve prevedere precisi riferimenti patrimoniali da definirsi all’esito di un’articolata trattativa”*¹⁰.

Per contro, secondo la Corte milanese *“il difetto di riscontro probatorio in punto di accordo corruttivo rende ultronea la valutazione degli ulteriori elementi costitutivi, ed in prima battuta del pagamento di denaro al p.u. straniero (...) che ne rappresenta l’esecuzione”*¹¹. E pertanto *“il mancato accertamento dell’accordo corruttivo spezza irrimediabilmente il nesso eziologico ed impedisce la configurazione stessa della fattispecie penale corruttiva”*¹².

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati è stupefacente che i rappresentanti della Procura della Repubblica non si siano posti il problema di individuare chi, tra i dirigenti Eni e/o i dirigenti Shell, abbia stipulato il patto

⁸ Cfr. Corte di Appello di Milano, Sez. II, 15 gennaio 2020 (deposito 15 aprile 2020), pag. 153.

⁹ Cfr. Corte di Appello di Milano, Sez. II, 15 gennaio 2020 (deposito 15 aprile 2020), pag. 154.

¹⁰ Cfr. Corte di Appello Milano, Sez. III, 8 gennaio 2018 (deposito 17 settembre 2018). Sentenza confermata dalla Cassazione, Sez. IV, 22 maggio 2019, n. 40258.

¹¹ Cfr. Corte di Appello Milano, Sez. III, 8 gennaio 2018 (deposito 17 settembre 2018) che ripercorre la sentenza di primo grado.

¹² Cfr. Corte di Appello Milano, Sez. III, 8 gennaio 2018 (deposito 17 settembre 2018) che ripercorre la sentenza di primo grado.

corruttivo per ottenere presunti vantaggi per le rispettive *Oil Company* e con quale pubblico ufficiale nigeriano tale accordo sia stato siglato.

Per il Pubblico Ministero la dimostrazione della sussistenza di un accordo corruttivo posto in essere dagli imputati è un non-tema di questo processo.

In considerazione della richiesta di condanna nei confronti di Scaroni, sarebbe stato lecito attendersi una dimostrazione puntuale del suo ruolo rispetto al patto corruttivo. Così non è stato.

Invero, dopo due anni di processo la pubblica accusa, non solo non è riuscita ad individuare quale tra i dirigenti di Shell o di Eni avrebbe raggiunto l'accordo illecito con i pubblici ufficiali stranieri, ma non sappiamo neppure con chi sarebbe stato raggiunto questo eventuale *pactum sceleris*.

Con Jonathan Goodluck, con Madueke Diezani, con Adoke Bello o con chi altro?

E quando tale patto illecito sarebbe stato stipulato? E in che termini?

La fuga della pubblica accusa di fronte alla componente essenziale del fatto tipico costituente il reato di corruzione (anche internazionale) trova la sua ragione d'essere nell'assoluta mancanza di prove sul punto.

In assenza di qualsivoglia elemento documentale o dichiarativo dal quale poter desumere i contorni dell'accordo corruttivo – al quale necessariamente dovrebbe aver partecipato Scaroni per giustificare una sua richiesta di condanna – la pubblica accusa si è limitata a formulare un'ipotesi che, anche ove fosse dimostrata (ma così non è), non può supplire al vuoto incolmabile determinato dalla totale carenza di prova in ordine alla esistenza di un *pactum sceleris* tra i dirigenti delle *Oil Company* ed i pubblici ufficiali nigeriani.

Il *Leitmotiv* della Procura è uno solo.

I dirigenti di Shell ed Eni sarebbero stati al corrente che il denaro che Malabu avrebbe ricevuto dal Governo nigeriano sarebbe stato utilizzato da Etete (presunto

dominus di Malabu) per pagare tangenti a pubblici ufficiali nigeriani (“*lo sapevano tutti che i soldi ad Etete dovevano andare ai politici, in parte, in buona parte*”¹³).

Tutti avrebbero saputo degli impegni economici presi da Etete con i propri *sponsor* politici, quindi tutti colpevoli.

Un tale assunto non è condivisibile né in punto di fatto né in punto di diritto.

1) Il Pubblico Ministero nelle udienze del 2 e del 21 luglio 2020 ha citato, a sostegno della propria tesi, numerose mail scambiate tra i dirigenti Shell nelle quali “*si specchia Eni*”¹⁴.

Affermazione questa incomprensibile giacché è documentale che queste mail **non sono mai state inoltrate** ai rappresentanti Eni.

La pubblica accusa **neppure ha portato elementi di prova dai quali si possa desumere che il contenuto delle mail di Shell** – la maggior parte delle quali precedenti al luglio 2010, epoca in cui sono iniziati i contatti tra Eni e Shell in vista dell’acquisto del 100% della licenza sul blocco 245 – **fosse stato portato, per altra via, a conoscenza dei dirigenti Eni ed in particolare di Scaroni.**

Tra l’altro va evidenziato che Scaroni non ha avuto alcuna relazione né con i dirigenti Shell che hanno scritto le mail in questione né con i dirigenti Shell che tali mail hanno ricevuto.

In definitiva – a prescindere dal significato delle citate mail intercorse tra i soli dirigenti Shell – le stesse sono probatoriamente irrilevanti per la posizione dell’assistito del sottoscritto difensore e neppure possono essere utilizzate come riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di Armana, sulle quali ci si soffermerà in seguito.

2) Il Pubblico Ministero – rendendosi probabilmente conto della inconsistenza probatoria di tali mail nei confronti di Eni e dei suoi dirigenti – per cercare di

¹³ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 84.

¹⁴ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 32.

sostenere la conoscenza di Eni in merito alle asserite aspettative (illecite) che i politici nigeriani avrebbero coltivato in relazione all'operazione di cessione dei diritti su OPL 245, ha poi citato il documento intitolato "*OPL 245 Brief for ECMB Call with Descalzi – 23 August 2010*"¹⁵.

E tale documento è stato suggestivamente accostato all'incontro del 13 agosto 2010 tra una delegazione Eni ed il Presidente nigeriano Jonathan Goodluck.

Prima di esaminare tale documento è opportuno ricordare che era consuetudine per l'Amministratore Delegato di Eni e per Descalzi fare visita, nel mese di agosto, ai Capi di Stato dei principali Paesi produttori di petrolio africani¹⁶.

Contrariamente poi a quanto ipotizzato dal Pubblico Ministero¹⁷, l'oggetto dell'incontro avuto dalla delegazione Eni con il Presidente nigeriano è riassunto nella lettera inviatagli da Scaroni in data 18 agosto 2010¹⁸.

Tornando al documento intitolato "*OPL 245 Brief for ECMB Call with Descalzi – 23 August 2010*" il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza del 2 luglio 2020, ha affermato che la nota in questione "*riflette informazioni che ha Shell sull'incontro del 13 agosto di Eni e del Presidente Goodluck. Tra le varie informazioni importanti di questo memo vi è questa: 'nel Paese il punto di vista è che il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245, spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza, cose che rinforzano la necessità di trovare una soluzione in fretta'*"¹⁹.

In sostanza la pubblica accusa, sulla base del documento in questione, ha sostenuto che nel corso dell'incontro del 13 agosto tra la delegazione Eni e il Presidente Goodluck fosse emerso che il Presidente nigeriano era intenzionato a concludere in

¹⁵ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 16.

¹⁶ Cfr. memoria Scaroni 31 gennaio 2017. La circostanza è stata riconosciuta anche da Armanna (cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pagg. 58 e 59).

¹⁷ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 33.

¹⁸ Cfr. doc. n. 158 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020. Si segnala che il giorno precedente Descalzi, come si evince dal doc. n. 157 della medesima nota di produzione, aveva trasmesso a Scaroni il *draft* della lettera per il Presidente.

¹⁹ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 16.

fretta la questione 245, spinto dal desiderio di contributi politici, che – secondo il Pubblico Ministero – sarebbero “*tangenti*”²⁰.

In realtà non vi è alcun nesso tra lo scritto in questione e il colloquio avuto da Scaroni (e dalla delegazione Eni che lo accompagnava) con Jonathan Goodluck.

E tantomeno da tale nota è possibile desumere che Scaroni e gli altri dirigenti Eni imputati fossero al corrente delle presunte “*aspettative*” del Presidente nigeriano, a seguito della conclusione della vicenda relativa ad OPL 245.

Innanzitutto occorre rilevare che il Pubblico Ministero ha richiamato il documento in atti PM2 – 131²¹.

Tuttavia lo stesso documento è presente agli atti in RDS 578/579.

La nota di Shell denominata “*OPL 245 Brief for ECMB Call with Descalzi – 23 August 2010*” (RDS 578) – a differenza di quella indicata dal Pubblico Ministero – è accompagnata da una mail (RDS 579) indirizzata da Peter Robinson a Malcom Brinded, dalla quale si desume **inequivocabilmente** che il documento in esame è stato formato il giorno prima (cioè il 22 agosto)²² del colloquio telefonico che Descalzi avrebbe avuto il 23 agosto 2010 con Brinded.

Ciò emerge evidente anche dalla parte della nota Shell in esame – **non letta in requisitoria dal Pubblico Ministero** – ove si dà atto chiaramente che Shell **non aveva avuto “alcun feedback da Eni in merito alla riunione”** che vi era stata in data 13 agosto 2010 con il Presidente nigeriano.

Conseguentemente l’affermazione del dirigente Shell, secondo cui il Presidente nigeriano sarebbe stato “*spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza*”, da un lato, non è basata sulla conversazione telefonica avuta da Brinded con Descalzi in merito all’incontro

²⁰ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 16.

²¹ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 16.

²² La mail si apre con questa affermazione: “*Malcom, attached is one pager on 245 for tomorrows call*” (“*Malcom, in allegato una pagina sul 245 per la telefonata di domani*”).

del 13 agosto 2010, dall'altro, è solo il frutto di una personale speculazione dell'autore del documento.

Inoltre se consideriamo che, ai sensi dell'art. 194, comma 3, c.p.p., il testimone “*non può deporre sulle voci correnti nel pubblico*”, quale valore probatorio può avere un documento redatto da soggetti con cui Scaroni non ha avuto alcun rapporto e nel quale si riporta esclusivamente un generico “*punto di vista del Paese*”?

Ovviamente un valore pari allo zero!

La pubblica accusa, nel corso dell'udienza del 21 luglio 2020, è tornata sull'argomento citando anche la mail di Peter Robinson del 28 agosto 2010 (RDS 581), cui è allegata una nota denominata “*Shallow Water and 245*” (RDS 582 – 586).

Sulla base di tale documento il Pubblico Ministero ha affermato che:

- Eni e Shell avrebbero avuto “*un legame ombelicale*” (...) “*che in termini commerciali è difficile capire ma si capisce forse se si guarda a tutta questa architettura di rapporti leciti e illeciti che sono stati messi attorno a questo affare*”²³.
- “*I commenti di Eni hanno rinforzato il fatto che il Presidente vuole soldi*”. “*C'è scritto per tabulas che Descalzi ha fatto dei commenti che hanno rinforzato questa idea*”²⁴.

La lettura che il Pubblico Ministero ha dato anche della nota “*Shallow Water and 245*” è l'emblema di un modo di argomentare inaccettabile: si cita un documento, lo si legge parzialmente e, quindi, lo si interpreta attribuendo all'autore del documento stesso affermazioni diverse da quelle che oggettivamente risultano dal testo.

i) Preliminarmente ed in via generale occorre rilevare che nella nota Shell in questione si parla di “*contributi politici*”.

Ma un “*contributo politico*” – contrariamente a quanto assume la pubblica accusa – non può essere univocamente inteso come contribuzione di natura pecuniaria e

²³ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 37.

²⁴ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 37.

tantomeno come “*tangente*”: il Presidente nigeriano, infatti, poteva legittimamente attendersi degli importanti risultati per il Paese (e quindi conseguenze positive per la sua carriera politica) nel caso della soluzione dell’annosa problematica legata all’intricato contenzioso su OPL 245 ed ai conseguenti investimenti e quindi alla messa in produzione del blocco stesso.

A tal proposito è sufficiente ricordare le relevantissime ricadute economiche che lo sfruttamento del blocco avrebbe comportato per il Paese (come puntualmente evidenziato dal consulente tecnico, prof. Scandizzo²⁵), per comprendere il “*contributo politico*” che la chiusura positiva della vicenda relativa all’assegnazione di OPL 245 avrebbe portato al Presidente nigeriano.

ii) Dal documento in questione, poi, risulta chiaramente il contenuto dell’incontro del 13 agosto con il Presidente nigeriano²⁶.

Nessuna parola in ordine ad asserite intenzioni del Presidente nigeriano di ottenere “*contributi politici*”!

Il passo che ha letto il Pubblico Ministero attiene ad un altro *bullet point* che riporta letteralmente le stesse parole contenute nel documento datato 22 agosto 2010 (precedente al colloquio telefonico di Descalzi con Brinded) di cui si è già detto.

L’unica aggiunta rispetto a quanto scritto nel documento del 22 agosto è l’inciso contenuto in parentesi: “*punto di vista del Paese (rafforzato dai commenti di Eni sopra)*”).

Il senso dell’inciso è chiarissimo.

²⁵ Cfr. consulenza tecnica prof. Scandizzo nonché trascrizioni udienza 6 maggio 2019.

²⁶ “*ECMB call with Claudio Descalzi (CD) where CD gave a short account of the meeting with P:*

- *Said they indeed talked about 245; told the P that Eni were talking to Shell; and that they intend to go ahead only if Shell were in agreement;*
- *Said the P wanted to understand what type of contract Eni will work with; CD said it would be a JV with Shell/Eni/Malabu; but legal points need to be clarified and Eni want to move these along first;*
- *CD stated that the P said he wants to see this resolved ASAP. Wants the production; (has been stalled since 1998-2000) and said that this was a ‘normal commercial issue between you (ENI), Malabu and Shell’ (indicating he doesn’t want to be involved directly);*
- *CD offered to meet him again to discuss the proposal when ready”.*

In considerazione di quanto asetticamente riferito dal Direttore Generale di Eni in merito alla riunione avuta dalla delegazione Eni con il Presidente nigeriano ed alla posizione espressa da Jonathan Goodluck (riportata nel *bullet point* precedente), l'autore del documento in questione ha ritenuto "rafforzata" l'ipotesi che era già stata formulata nella nota del 22 agosto 2010.

Ancora una volta si tratta di una deduzione del dirigente Shell riferita, tra l'altro, al generico ed indeterminato "punto di vista del Paese" su quella che poteva essere la presunta intenzione (mai manifestata) del Presidente nigeriano.

iii) Davvero, poi, non si comprende come la dichiarazione di Descalzi, sinteticamente riassunta nella nota del 28 di agosto, secondo cui Eni intende proseguire nell'operazione solo in accordo con Shell ("*and they intend to go ahead only if Shell were in agreement*"), possa essere letta in chiave illecita.

Premesso che è prassi delle *Oil Company* sfruttare i giacimenti in *joint venture* (anche ai fini della suddivisione dei rischi), è infatti, del tutto evidente che Eni non avrebbe potuto sviluppare il blocco OPL 245 senza Shell o addirittura in contrasto con essa.

La società olandese aveva già fatto le esplorazioni sul giacimento: escluderla dall'operazione avrebbe significato non solo perdere un importante patrimonio di conoscenze, ma anche affrontare un sicuro complicato contenzioso legale, tra l'altro con una compagnia petrolifera socia di Eni nello sviluppo di altri giacimenti in varie parti del mondo.

In sostanza solo l'accanimento accusatorio del Pubblico Ministero rifiuta di vedere una realtà del tutto logica e comprensibile!

In definitiva neppure dal documento "*Shallow Water and 245*" può desumersi che i dirigenti Eni e tantomeno Scaroni fossero al corrente degli asseriti accordi illeciti intervenuti tra Etete ed i pubblici ufficiali nigeriani.

3) All'udienza del 21 luglio 2020 il Pubblico Ministero ha citato le mail del 23 settembre 2010 da Robinson a Craig (con allegata la nota "OPL 245 Brief") e la successiva "update note on 245".

In sintesi, secondo il Pubblico Ministero da questi documenti:

a) emergerebbe "la formula della tangente (...) concepita come un'equazione matematica"²⁷;

b) "lo sapevano tutti" che vi sarebbero state "aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e contributi politici che ne deriveranno di conseguenza"²⁸.

Premesso che tali documenti sono stati commentati e spiegati da Ian Craig (che a suo tempo aveva ricevuto le note citate) e che questo teste non ha in alcun modo accreditato l'ipotesi che l'equazione in questione rappresentasse "la formula della tangente destinata ai politici nigeriani"²⁹, resta il fatto che, ancora una volta, la pubblica accusa ha citato documenti e mail **che non sono mai arrivati a Scaroni ed il cui contenuto non è riferibile in alcun modo a decisioni o considerazioni dello stesso.**

Tra l'altro è pacifico che Scaroni, in relazione ad OPL 245, non ha mai avuto alcun rapporto con i dirigenti Shell imputati e neppure con l'allora Amministratore Delegato di Shell.

²⁷ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pagg. 37 e 38.

²⁸ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 85.

²⁹ Cfr. trascrizioni udienza 11 settembre 2019, pagg. 54 e ss. Secondo il teste "il Governo doveva dimostrare che l'accordo era equo, giusto. E ovviamente si trattava di una trattativa, per così dire, trilaterale, quindi con Shell ed Eni da un parte, il Governo Federale da un'altra parte, e all'ultimo angolo Malabu. Per molti mesi, molti anni, Malabu aveva avuto aspettative gonfiate rispetto al valore del blocco. E il Governo Federale si rendeva conto che queste aspettative gonfiate erano irrealistiche. Ma non voleva fare pressione su Malabu affinché accettasse un'offerta che fosse ingiusta, iniqua. Quindi questo documento descrive l'aspettativa di quello che era stato rappresentato come probabilmente accettabile per il governo Federale della Nigeria, che avrebbe a questo punto potuto spingere su Malabu affinché accettasse l'offerta, e il punto a cui era arrivata Shell" (...) "Era una questione di equità più che altro, perché se il prezzo proposto fosse stato troppo basso rispetto agli altri benchmark, si sarebbe potuto dire che Malabu aveva subito delle pressioni dalle grandi società petrolifere internazionali per accettare un prezzo che in realtà non era giusto, non era equo" (pagg. 56 e 57).

4) Il Pubblico Ministero – sempre allo scopo di dimostrare che Eni (nel suo indifferenziato complesso dirigenziale) sarebbe stata al corrente del rischio che, nel concludere un accordo con Malabu, Etete avrebbe pagato vari pubblici ufficiali nigeriani – ha più volte fatto riferimento ai rapporti del The Risk Advisory Group (TRAG) del 2007 e del 2010³⁰.

A tal proposito si osserva quanto segue.

i) Premesso che i rapporti TRAG erano sostanzialmente fondati su notizie apprese da fonti aperte, resta il fatto che nessuno di tali rapporti contiene riferimenti, neppure ipotetici, all'esistenza di possibili corruzioni di pubblici ufficiali nigeriani nel caso di conclusione favorevole dell'operazione OPL 245.

Anzi, la circostanza che nel rapporto TRAG del 2010 si sia dato atto che *“Etete pagò per l'istruzione dei figli di Jonathan all'epoca e ritiene di essere ora in una posizione da richiedere quel favore”*, dimostra l'esatto contrario dell'assunto del Pubblico Ministero.

Proprio le parole della pubblica accusa – secondo cui *“Dan Etete è il protettore politico di Goodluck”*³¹ e pertanto *“Jonathan (...) in realtà è subordinato alle pretese di Etete”*³² – portano logicamente a ritenere che Etete non avesse alcuna necessità di retribuire il Presidente nigeriano in vista degli asseriti (ma non dimostrati) favori ricevuti da quest'ultimo, potendo infatti contare sulla gratitudine e sulla sostanziale subalternità di Goodluck.

ii) A prescindere da ciò, neppure il Pubblico Ministero è stato in grado di affermare che i rapporti del Risk Advisory Group fossero noti a Scaroni.

³⁰ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pagg. 12 e 13.

³¹ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 12.

³² Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 13.

5) Il Pubblico Ministero ha infine sostenuto che Eni sarebbe stata a conoscenza dell'intenzione di Etete di procedere a pagamenti corruttivi, sulla base delle affermazioni di Armanna³³.

Sulla attendibilità di tale dichiarante e delle sue affermazioni si tornerà in seguito.

Ciò che preme sin da ora evidenziare è che Armanna, nel corso del proprio esame dibattimentale, **mai ha affermato che Scaroni fosse stato informato di quanto lo stesso Armanna asseriva di avere appreso in merito agli intenti corruttivi di Etete.**

Del resto, Armanna – come emerge dalle sue stesse dichiarazioni dibattimentali – non ha mai avuto alcun tipo di contatto e di relazione con l'allora Amministratore Delegato di Eni, Scaroni.

6) In punto di diritto, a prescindere da quanto sopra esposto e anche a voler ammettere – ma non si vede come sia possibile – che i dirigenti Eni (ed in particolare Scaroni) fossero a conoscenza delle asserite intenzioni corruttive di Etete, non può, comunque, affermarsi la sussistenza del contestato reato di corruzione internazionale. Continua infatti a mancare, in tale errata ricostruzione accusatoria, qualsiasi riferimento (modalità, tempistica, contenuto) all'indispensabile accordo tra Scaroni (o altro dirigente Eni) e i pubblici ufficiali nigeriani.

Nel ragionamento della pubblica accusa non si fa cenno neppure all'esistenza di un contributo morale o materiale apportato da uno qualunque dei dirigenti Eni oggi imputati alla definizione degli accordi illeciti che Etete, in tesi d'accusa, avrebbe (come, quando e con chi non è dato sapere) preso con pubblici ufficiali nigeriani.

L'indimostrata ipotesi del Pubblico Ministero, secondo cui all'interno di Eni si sarebbe saputo dei pagamenti che Etete intendeva effettuare a favore di vari pubblici ufficiali nigeriani, non può quindi neppure integrare un concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., nella corruzione che Etete avrebbe posto in essere.

³³ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 84.

La situazione che la pubblica accusa ha descritto, a tutto concedere, potrebbe rientrare nell'ambito di una mera connivenza, penalmente non rilevante.

Sul punto è principio consolidato che *“la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative”* alla condotta delittuosa dell’agente *“non realizzano la fattispecie concorsuale”*³⁴.

Con particolare riferimento al reato di corruzione si è affermato che *“non è (...) lecito interpretare la mera consapevolezza dell’esistenza del patto criminoso tra privato (ndr: nel caso di specie Etete) e pubblico agente (ndr: Jonathan Goodluck, Adoke Bello ecc.) in termini di concorso nella corruzione”*³⁵.

A tal proposito si considerino le parole di Armanna in base alle quali il Pubblico Ministero ha sviluppato parte della propria accusa.

A pag. 9 della trascrizione dell’udienza del 22 luglio 2020 è dato leggere: *“per quanto riguarda le retrocessioni ai nigeriani non c’è stato mai dubbio, anche per espressa ammissione di Dan Etete in più sedi, in più occasioni, che lui si sarebbe occupato di tutto: di Adoke Bello, di Alison-Madueke Diezani, del Presidente nigeriano. Lui non voleva italiani nel mezzo del rapporto tra lui e le istituzioni nigeriane”*.

E poco più oltre: *“i nigeriani erano, sin dall’inizio coperti da Dan Etete (...) non c’era bisogno di nessun intervento estraneo, quindi non erano certo gli italiani che sarebbero dovuti andare a pagare i nigeriani e non lo avrebbero mai permesso”*.

A pag. 16 sempre dello stesso verbale: *“ebbi la conferma (ndr. da Victor) che quello che Dan Etete aveva detto direttamente era tutto vero, cioè sostanzialmente l’informazione che Victor dava era che Dan Etete non millantava quando diceva che si sarebbe preso cura dei funzionari nigeriani, dei ministri nigeriani, e che più della metà sarebbe andata a loro”*. Poco più oltre (pag. 17): *“Mi parlò (ndr. Victor) dei destinatari di questi fondi e mi disse apertamente che quello che lui sapeva è che*

³⁴ Cass, Sez. IV, 27 maggio 2014, n. 24615; in termini Cass., Sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 3924; Cass., Sez. VI, 3 giugno 1994, n. 9930.

³⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 marzo 2014, n. 13450.

andavano ai ministri del Governo nigeriano (...) Adoke Bello, Diezani e il Presidente della Repubblica”³⁶.

In sostanza dalle parole di Armanna emerge che:

- i)* gli asseriti accordi corruttivi sarebbero stati presi esclusivamente da Etete (precedentemente agli stessi colloqui avuti con Armanna) e non risulta che alcun dirigente Eni ne abbia rafforzato la determinazione;
- ii)* il solo Armanna avrebbe saputo da Etete e (*ex post*) dal sedicente Victor Nwafor dell'esistenza di questi asseriti impegni corruttivi assunti e gestiti da Etete;
- iii)* Armanna non riferì a Scaroni – con cui non risulta avere avuto neppure mai un incontro, una conversazione telefonica o uno scambio di mail³⁷ – del contenuto delle conversazioni avute con Etete (altra persona che Scaroni non ebbe mai modo di incontrare) e con Victor Nwafor.

In sostanza dalle parole di Armanna emerge chiaramente che quest'ultimo non ha riferito di un ruolo attivo proprio e tantomeno di altri dirigenti Eni negli ipotizzati accordi illeciti di Etete con i pubblici ufficiali nigeriani.

Non può pertanto ipotizzarsi un concorso dei dirigenti Eni *ex art.* 110 c.p. nella corruzione (tutta nigeriana) che, a dire dello stesso Armanna (sulla cui inattendibilità ci si soffermerà in seguito), avrebbe posto in essere Etete, giacché la semplice consapevolezza che altri (Etete) sta per commettere un reato non è punibile, non concretizzandosi in alcun contributo volto a rafforzare il proposito criminoso altrui.

E ancor meno l'assunto accusatorio può reggere nei confronti di Scaroni.

Infatti – come detto – neppure Armanna ha affermato che Scaroni fosse a conoscenza del presunto disegno corruttivo di Etete.

Non solo.

³⁶ Poco più oltre (pag. 21 e 22) Armanna riferisce di aver saputo da Victor che altri soggetti nigeriani (il Presidente del Senato, David Mark, il senatore Obiorah) avrebbero ricevuto da Etete imprecisate somme di denaro.

³⁷ Cfr. testimonianza colonnello Ferri, trascrizioni udienza 28 settembre 2018, pag. 14.

Non può neppure affermarsi che i dirigenti Eni, e tantomeno Scaroni, siano responsabili del reato di cui all'art. 322 *bis* c.p. sul presupposto che il Governo sarebbe stato “*utilizzato come puro filtro*”³⁸ per evitare di avere rapporti con Etete.

Innanzitutto il dibattimento ha dimostrato che si è arrivati alla stipula del *Resolution Agreement* ed al versamento sul conto *escrow* dell'FGN della somma di 1.092.040.000,00 di dollari giacché questa era l'unica strada – dal punto di vista dell'acquirente – per avere la certezza di ottenere una licenza sicura, libera da contenziosi e senza i dubbi che vi erano in merito ai poteri di firma degli amministratori di Malabu.

Peraltro, anche ove Eni avesse acquistato direttamente i diritti sull'OPL 245 da Malabu e quindi avesse pagato quest'ultima (cosa nei fatti non avvenuta) e anche ove si ritenesse che i dirigenti Eni fossero stati a conoscenza (cosa non vera) che l'asserito *dominus* di Malabu (Etete) avrebbe onorato (a valle del pagamento ricevuto) gli impegni a suo tempo presi³⁹ con i suoi asseriti *sponsor* politici, saremmo comunque di fronte solo ad una “*corruzione domestica*”, tutta nigeriana, e non già al contestato reato di corruzione internazionale.

Innanzitutto perché Eni avrebbe pagato Malabu per ottenere la licenza sul blocco: avrebbe cioè pagato per una causale lecita (l'acquisto dei diritti sull'OPL 245) e non per corrompere alcun pubblico ufficiale nigeriano.

E tale considerazione vale, a maggior ragione nel caso di specie, ove si è pagato lo Stato nigeriano.

Del resto anche la Suprema Corte ha affermato un principio di diritto che contrasta nettamente con l'(errato) assunto del Pubblico Ministero.

I giudici di legittimità, recentissimamente, hanno sconfessato la tesi accusatoria secondo cui “*un terzo, che non abbia concorso in qualunque modo alla conclusione*

³⁸ Cfr. requisitoria P.M., trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 15, laddove il P.M. ha citato un articolo dell'*Economist* del 2013.

³⁹ Più volte il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha collocato l'esistenza degli accordi corruttivi di Etete in epoca precedente al dicembre 2009 (cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 9, 29).

del patto illecito, possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che, conoscendo successivamente l'esistenza del patto illecito tra altri, si adoperi alla realizzazione dell'accordo corruttivo".

La Corte di Cassazione ha, cioè, stabilito che *"la condotta del terzo, compiuta successivamente alla conclusione dell'accordo corruttivo intercorso integralmente tra altri, e che non implica la novazione del precedente patto e la realizzazione di un nuovo patto corruttivo, ma che attiene alla sola fase esecutiva dell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso, né consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo"*⁴⁰.

Tale principio è stato ribadito in altra sentenza, nella quale si è affermato che *"la condotta del terzo, realizzata successivamente alla conclusione dell'accordo corruttivo intercorso tra altri, compiuta nella fase esecutiva dell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi, non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo"*⁴¹.

Alla luce di quanto sopra esposto non vi sarebbe altro da aggiungere, giacché:

- non vi è alcuna prova di un accordo corruttivo tra Scaroni ed un qualunque pubblico ufficiale nigeriano;
- non vi è comunque alcuna prova che Scaroni fosse al corrente degli asseriti accordi corruttivi di Etete;
- ammesso e non concesso che vi fosse una consapevolezza di Scaroni in ordine alle promesse illecite di Etete ai pubblici ufficiali nigeriani, non può ravvisarsi un'ipotesi di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.;
- il pagamento effettuato da Eni sul conto *escrow* intestato al Governo della Nigeria costituisce atto neutro sul piano penale, sia alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sia perché rappresenta l'esecuzione di un accordo negoziale tra Eni e lo Stato della Nigeria: l'acquisto dei diritti sul blocco 245.

Dunque, per la pubblica accusa, *game over*.

⁴⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2019, n. 18125.

⁴¹ Cfr. Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2019, n. 46404.

Solo lo scrupolo difensivo impone di affrontare una serie di altre questioni che il diritto e la logica renderebbero superflue alla luce delle assorbenti considerazioni sopra svolte.

II) L'INSUSSISTENZA DI PAGAMENTI DI ENI A PUBBLICI UFFICIALI NIGERIANI.

Ci si sofferma quindi sulla questione relativa al *pretium sceleris*, cioè sulla asserita esistenza di contribuzioni economiche a favore di pubblici ufficiali nigeriani, contribuzioni che, anche ove sussistessero, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non costituirebbero comunque elemento sufficiente ai fini della prova del reato in contestazione.

Preliminarmente si deve rilevare come sul punto vi sia un'assoluta carenza probatoria.

Contrariamente a quanto affermato dalla pubblica accusa, il processo non ha dimostrato che pubblici ufficiali nigeriani (Jonathan Goodluck, Adoke Bello, Diezani, Gusau) abbiano ricevuto somme di denaro o altre utilità provenienti dai pagamenti effettuati da Eni al Governo nigeriano e da quest'ultimo (in parte) trasferiti a Malabu.

A tal proposito si rinvia integralmente alla memoria difensiva sui flussi finanziari che verrà depositata.

La fragilità dell'assunto accusatorio emerge, anche, dall'affermazione del Pubblico Ministero secondo cui il "*mare di trasferimenti in contanti (...) possono significare solo una cosa, che questi soldi sono stati dati in contanti a qualcuno che non voleva lasciare traccia*". Sono dunque "*mezzi per pagare tangenti*"⁴².

Una sostanziale resa di fronte al totale vuoto probatorio sul punto.

⁴² Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 39. Il 21 luglio il Pubblico Ministero ha ribadito il medesimo concetto affermando che il ritiro di "*mezzo miliardo in contanti*" costituirebbe "*un indizio fortissimo*", pag. 87.

Siamo in presenza, infatti, di una mera illazione che, peraltro, non tiene conto della peculiarità di un Paese come la Nigeria, nel quale l'uso del contante rappresenta la norma.

E ciò risulta dalle stesse parole del col. Ferri, il quale, da un lato ha illustrato chiaramente la funzione e l'ampia diffusione in Nigeria dei *bureaux de change* “*istituzioni finanziarie nigeriane private*” che “*vengono utilizzate prevalentemente per acquistare del denaro contante in valuta estera*”, dall'altro, ha attestato come in tale Paese vi sia da sempre una forte “*propensione all'accumulo di contante in casa*”⁴³.

Tra l'altro, la fonte di conoscenza del teste Ferri rispetto a tale consuetudine nigeriana è stato “*Ibrahim Ahmed, dell'FCC*”, secondo il quale “*non è infrequente in Nigeria tenere soldi contanti a casa piuttosto che averli in banca*”⁴⁴.

Dunque, sono proprio gli investigatori (italiani e nigeriani) a smentire l'ipotesi, meramente congetturale, della pubblica accusa.

Del resto, sebbene la cifra prelevata dai *bureaux de change* sia stata ingente, è altrettanto vero che, in un Paese caratterizzato da una giovane democrazia (in passato segnato anche da vari colpi di Stato e afflitto, da anni, da guerre intestine), il contante è certamente meno aggredibile rispetto ai depositi in conto corrente, nel caso di possibili cambiamenti di regime o insurrezioni.

In sostanza la pubblica accusa ha cercato di “sdoganare” delle mere congetture come “*un indizio fortissimo*”, laddove la circostanza stigmatizzata dal Pubblico Ministero è equivoca e certamente suscettibile di interpretazione alternativa.

A tal proposito, si deve ricordare come, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, gli indizi debbano corrispondere a **dati di fatto certi** – “*e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza*”⁴⁵ – e debbano, ex art. 192, comma 2, c.p.p., essere “**gravi**” (“*cioè consistenti e resistenti*”).

⁴³ Cfr. trascrizioni udienza 26 ottobre 2018, pag. 33.

⁴⁴ Cfr. trascrizioni udienza 26 ottobre 2018, pag. 33.

⁴⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 9448.

alle obiezioni e, quindi, **attendibili e convincenti**) **“precisi e non equivoci”** (“cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile”) **“concordanti”** (“cioè **non contrastanti tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi**”⁴⁶). E questi requisiti **“devono rivestire il carattere della concorrenza nel senso che, in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere a rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale”**⁴⁷.

Tanto premesso, si ritiene che vi sia un’ulteriore dirimente questione che deve essere esaminata.

A prescindere dalla (non comprovata) esistenza di flussi di denaro a favore dei pubblici ufficiali nigeriani che si sono occupati della vicenda OPL 245, è indispensabile – per poter ipotizzare la sussistenza di questo elemento indiziario a carico degli imputati ed in particolare di Scaroni – dimostrare che il denaro (asseritamente) pervenuto nelle disponibilità di questi pubblici ufficiali **fosse di Eni** e altresì accertare che **il relativo versamento fosse riconducibile ad una decisione dei suoi dirigenti**.

Per tutto il processo la pubblica accusa ha sempre definito il denaro (asseritamente) pervenuto ai pubblici ufficiali nigeriani come denaro “di Eni”.

Inoltre il pagamento effettuato da Eni sull’FGN *escrow account* coinciderebbe, secondo il Pubblico Ministero, con “la tangente”, tanto che è stata chiesta la confisca per equivalente della somma di 1.092.000.000,00 dollari sul presupposto che la stessa costituisca ai sensi dell’art. 322 *ter* c.p. il prezzo del reato.

Si tratta di un assunto frutto di una inaccettabile semplificazione.

Sul piano del diritto le cose non stanno così.

Innanzitutto vediamo i fatti, così come risultano dall’istruttoria dibattimentale.

- I diritti sul blocco OPL 245 sono stati conferiti ad Eni/NAE dallo stesso Governo nigeriano e non da altre parti: pertanto i fondi provenienti da Eni/NAE per ottenere

⁴⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2018, n. 15738; in termini *ex multis* Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 9448.; Cass., Sez. I, 4 dicembre 2007, n. 238.

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 9448. In termini Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663.

l'assegnazione del blocco OPL 245 e la concessione della relativa licenza di prospezione petrolifera **sono stati versati su un conto intestato al Governo nigeriano** aperto presso JP Morgan, peraltro solo a seguito della conferma della completa e definitiva risoluzione di tutti i contenziosi riguardanti il blocco 245⁴⁸.

• **Il potere di movimentare il conto** intestato al Governo nigeriano **spettava esclusivamente a ministri e funzionari dello Stato nigeriano**, come ha ricordato il teste, col. Ferri (*“Domanda difesa: Chi sono i soggetti che avevano il potere di movimentare il conto del Federal Republic of Nigeria, se ricorda?”*

Testimone Ferri: Ricordo in una prima battuta il ministro delle finanze, ministro (...) erano tre i soggetti che dal carteggio esibito da JP Morgan erano titolati a movimentare il conto, uno era il ministro delle finanze, l'altro era un ministro dello stato così denominato e il terzo era un funzionario, se non vado errato del ministero delle finanze”⁴⁹).

• Coerentemente i versamenti dal Governo a Malabu sui conti aperti presso la First Bank of Nigeria e la Keystone Bank, effettuati in data 24 agosto 2011, sono stati disposti da Yerima Lawan Ngama (Ministro delle Finanze) e Otunla Jonah Ogunniyi (Ragioniere dello Stato)⁵⁰. Detto per inciso, anche il primo pagamento effettuato dal Governo nigeriano sul conto intestato a Petrol Service presso BSI di Lugano era stato effettuato su indicazione del Ministro delle Finanze nigeriano, Olusegun Aganga⁵¹.

Alla luce di tali risultanze probatorie si impongono alcune brevi considerazioni di ordine logico-giuridico.

⁴⁸ Per una limpida e puntuale ricostruzione delle modalità di esecuzione del *Resolution Agreement* (tra FGN, SNUD, NNPC, NAE e SNEPCO) e di pagamento del relativo prezzo al Governo nigeriano si veda la relazione tecnica del prof. Pietro Manzonetto, consulente tecnico di Eni, pagg. 146 – 153.

⁴⁹ Cfr. pag. 4 trascrizioni udienza 7 novembre 2018.

⁵⁰ Cfr. testimonianza colonnello Ferri, trascrizioni udienza 7 novembre 2018 pag. 6, nonché produzione difesa Scaroni in pari data. E' da sottolineare, tra l'altro, come, con riferimento a tali pagamenti, JP Morgan abbia chiesto ed ottenuto dalla Serious Organised Crime Agency (SOCA) l'autorizzazione ad effettuare i bonifici dal conto intestato al Governo nigeriano a Malabu, in considerazione della possibile riconducibilità di Malabu a Dan Etete (cfr. docc. n. 268, 270, 283 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020).

⁵¹ Cfr. testimonianza colonnello Ferri, trascrizioni udienza 28 settembre 2018, pag. 13.

In primo luogo il fatto che Eni abbia effettuato i versamenti oggetto di imputazione su un conto intestato al Governo nigeriano è una circostanza che, seppur sminuita (se non addirittura ignorata) dalla pubblica accusa, fa venire meno, di per sé, l'assunto accusatorio.

Infatti, nel momento in cui le somme versate da Eni sono entrate nella disponibilità di un Governo straniero **si interrompe il nesso di pertinenza** (*rectius*: di **provenienza**) tra il denaro in questione – che in tesi d'accusa sarebbe, in parte, pervenuto a pubblici ufficiali nigeriani – ed il privato italiano (soggetto necessario del reato bilaterale di corruzione internazionale ex art. 322 *bis* c.p.): nel momento in cui gli importi previsti dal *Resolution Agreement* sono stati versati da Eni sull'*escrow account* intestato al Governo nigeriano, **tali fondi pacificamente non appartenevano più a Eni, trovandosi nella piena disponibilità di un diverso soggetto giuridico.**

Tale (peraltro ovvia) circostanza è molto chiara allo stesso teste d'accusa, col. Ferri, il quale, a domanda della difesa che chiedeva se dopo la data del 24 maggio 2011 – cioè dopo che il denaro era pervenuto sul conto della Repubblica Federale della Nigeria – vi fossero “*documenti bancari o non bancari da cui si poteva trarre che ancora Eni interviene su spostamenti successivi di denaro*”, rispondeva testualmente: “*No, non ho trovato documentazione bancaria in cui i funzionari di Eni danno disposizioni su un conto su cui ovviamente non erano in grado di dare ... (nдр: disposizioni)*”⁵².

Anche il teste Zappalà si è espresso nei medesimi termini: “*Perché una volta pagati i soldi al Governo, noi perdiamo il controllo dei flussi dei soldi (...)*”⁵³.

Non solo.

E' noto che il soggetto indicato dall'art. 321 c.p. resta responsabile del reato di corruzione (anche internazionale) anche nel caso in cui il versamento del denaro al pubblico ufficiale avvenga tramite un intermediario, giacché esso, non è che il

⁵² Cfr. trascrizioni udienza 7 novembre 2018, pag. 4.

⁵³ Cfr. trascrizioni udienza 20 febbraio 2019, pag. 70.

“mandatario”⁵⁴ del privato corruttore che trae beneficio dall’illecito mercimonio, sempre che, ovviamente, i soggetti dell’accordo corruttivo (corruttore e corrotto) siano “reciprocamente consapevoli di scambiarsi le prestazioni, sia pure per il tramite di un terzo (intermediario)”⁵⁵.

Ma il Governo di uno Stato estero – che, come visto, ha disposto attraverso propri rappresentanti⁵⁶ i successivi versamenti a favore di Malabu – non può certo essere ontologicamente considerato alla stregua di un intermediario, “mandatario” di pagamenti corruttivi.

E ciò a prescindere dal fatto che gli importi versati dal Governo a Malabu avevano la loro ragione d’essere nell’esigenza dello Stato nigeriano di risolvere finalmente la complessa situazione in cui si era venuto a trovare a seguito dell’assegnazione della licenza relativa a OPL 245 prima a Malabu poi a Shell, quindi nuovamente a Malabu, con i conseguenti conflitti legali che ne erano derivati.

Il Governo nigeriano ha infatti utilizzato parte del denaro ricevuto da Eni/Shell per porre fine ai contenziosi che vi erano stati e a quelli che avrebbero potuto sorgere⁵⁷ –

⁵⁴ Sul contributo del terzo intermediario “che attiva il collegamento tra corruttore e corrotto” in termini di mandatario del privato corruttore cfr. ad esempio Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435.

⁵⁵ Cfr. Corte di Appello di Milano, Sez. II, 15 gennaio 2020 (deposito 15 aprile 2020), pag. 217. Sul punto la Corte milanese ha avuto anche modo di chiarire come “la sola trasmissione di ingenti risorse economiche all’intermediario non sia sufficiente ad affermare con certezza che ci si trovi di fronte ad un fenomeno corruttivo”.

⁵⁶ Yerima Lawan Ngama (Ministro delle Finanze) e Otunla Jonah Ogunniyi (Ragioniere dello Stato).

⁵⁷ Cfr. testimonianza Calligaris trascrizioni udienza 27 febbraio 2019: “il destinatario del pagamento per dirimere i contenziosi, sarebbero andati sicuramente alla Malabu” (pag. 27). La consideration era “l’importo che andava versato al Governo, che serviva al governo poi per firmare a sua volta un accordo transattivo” (pag. 28). “Il processo era articolato in questo modo, c’era innanzitutto la firma dell’accordo con il Governo, dopodiché l’allocazione del blocco, il pagamento del signature bonus con il rilascio dei fondi sull’escrow account della JP Morgan verso il Governo, il versamento dei soldi da parte di NAE e della Shell sull’altro escrow account JP Morgan. I soldi andavano sull’escrow account ma erano bloccati in attesa che il Governo confermasse per iscritto a noi che aveva risolto tutti i contenziosi sul blocco e solo allora venivano sbloccati i soldi verso il Governo” (pagg. 31 e 32). L’accordo consentiva “per quanto riguarda i contenziosi in essere tra Shell e il governo e tra Malabu, di avere allocato un blocco con la conferma che tutti i contenziosi in essere sarebbero stati chiusi e che non ci sarebbero stati claim in futuro. Questo faceva parte dell’accordo tra la Malabu e il governo. A noi veniva data conferma da parte del Ministro della Giustizia che era riuscito, come previsto

indennizzando Malabu per l'espropriazione dei suoi diritti su OPL 245⁵⁸ – e per poter quindi finalmente procedere allo sfruttamento del giacimento con enormi benefici per il Paese⁵⁹.

dall'accordo con noi, a risolvere questi contenziosi, e quindi veniva superato sia l'aspetto della due diligence sulla Malabu che la questione dei contenziosi" (pag. 42).

Cfr. anche testimonianza Donatella Ranco trascrizioni udienza 27 febbraio 2019: *"Nel contratto che firmammo noi non era previsto che andassero a Malabu quei soldi, era previsto che servissero a chiudere le pendenze. E, come le dicevo, i soggetti che avevano delle pendenze erano questi: Shell, il governo e Malabu fondamentalmente. Poi nel contratto che invece fu firmato tra il Governo e Malabu, e di cui io acquisì informazioni alla fine, perché non lo negoziammo noi, c'era scritto che l'importo andava dal Governo a Malabu"* (pagg. 98 e 99).

Testimonianza Guido Zappalà trascrizioni udienza 20 febbraio 2019: *"Il 1.092.000.000 sarebbero stati utilizzati dal Governo per risolvere tutte le cause in corso sulla licenza, in maniera tale da poter emettere una nuova licenza senza che vi fosse tema che qualcuno potesse sollevare"* (pag. 69). *"Sapevamo che questi soldi dovevano andare a risolvere un problema della licenza (...) che questi soldi sarebbero poi stati utilizzati per pagare Malabu, affinché Malabu rinunciasse a tutte le pretese che aveva sul blocco, era cosa nota. Ripeto, insisto nel dire in tutto o in parte perché fino in ultimo noi non l'abbiamo saputo, noi non siamo stati parte, non abbiamo partecipato al negoziato dei due documenti che hanno riguardato specificamente Shell e Malabu, lo abbiamo sostanzialmente appreso"* (pag. 70).

Cfr. testimonianza Giorgio Vicini, trascrizioni udienza 20 novembre 2019: *"le somme stanziare ai sensi del resolution agreement andavano i 207 milioni al conto del Governo da parte di SNEPCO, quindi corrisposti da SNEPCO per conto dei due concessionari e il 1,092 milioni al conto del Governo con lo scopo di risolvere i contenziosi"* (pag. 50, cfr. anche pag. 58).

Cfr. testimonianza del consulente tecnico Felicia Kemi Segun trascrizioni udienza 17 aprile 2019: *"i fondi non erano intesi essere per il Governo federale nigeriano. Quindi non erano intesi essere a beneficio del Governo federale nigeriano e l'obiettivo era quello di risolvere le pretese confliggenti in relazione all'OPL 245. Quindi era un metodo appropriato da utilizzare per mitigare i rischi delle parti"* (pag. 43 e 44).

⁵⁸ Cfr. Consulenza tecnica Segun 22 marzo 2019: *"FGN ha l'obbligo costituzionale, ai sensi dell'Articolo 44 (1) della Costituzione, di non acquisire con la forza o arbitrariamente proprietà in Nigeria senza corrispondere un indennizzo. E' opportuno notare che il FGN è solitamente molto attento a preservare il diritto di indennizzo della popolazione nigeriana. Laddove il FGN non ha corrisposto l'indennizzo al proprietario di una proprietà espropriata, il tribunale è in varie occasioni intervenuto per garantire la tutela di tale diritto come sancito dalla Costituzione. Dal momento che il FGN riconosceva il diritto di Malabu all'OPL 245, aveva l'obbligo costituzionale di corrispondere un indennizzo a Malabu a fronte del suo consenso a cedere i suoi diritti sull'OPL 245, sebbene condizionati a fronte del mancato pagamento del Bonus di firma"*.

"In particolare, l'articolo 44 (1) della Costituzione prevede che "Nessun bene mobile o interesse in un bene immobile può essere acquisito obbligatoriamente e nessun diritto o interesse su tale bene può essere acquisito obbligatoriamente in qualsiasi parte della Nigeria, eccetto nei modi e per gli scopi prescritti da una legge, che tra le altre cose – (a) richiede quindi il pronto pagamento di un indennizzo (...)" Dalla parte evidenziata dell'art. 44 (1) della Costituzione, è chiaro che l'obbligo di risarcimento

La costruzione accusatoria è dunque travolta dalle circostanze di fatto accertate nel processo.

Ricapitolando.

- Il denaro uscito dalle casse di Eni è pervenuto non a pubblici ufficiali esteri bensì nella disponibilità di uno Stato sovrano.
- Dal 24 maggio 2011 – data in cui l’importo di \$ 1.092.040.000. fu trasferito dal “*NAE/SNEPCO escrow account*” (il c.d. *escrow account n. 2*) al “*FGN escrow account*” – la somma versata da Eni è definitivamente uscita dalla sfera di appartenenza della multinazionale italiana. Del resto il trasferimento di detto importo costituiva la contro-prestazione contrattuale cui Eni era tenuta a seguito dell’assegnazione della licenza di prospezione sul blocco 245 a Eni (congiuntamente a Shell), resa possibile dalla risoluzione di tutti i contenziosi sul tale blocco.
- Il pagamento effettuato da Eni al Governo nigeriano costituiva dunque la definitiva esecuzione del rapporto contrattuale instauratosi con il *Resolution Agreement* tra la multinazionale petrolifera italiana e Shell, da un lato, e FGN e NNPC dall’altro: e ciò **interrompe qualunque rapporto tra Eni e le successive condotte poste in essere dal Governo nigeriano.**

del FGN non si limita all’acquisizione di tutti gli interessi legali, di proprietà e di possesso di un bene immobile, ma si applica con pari forza all’acquisizione di qualsiasi interesse o diritto detenuto in un bene immobile, compresi i diritti condizionati” (pag. 126).

⁵⁹ Cfr. Consulenza tecnica prof. Scandizzo che ha evidenziato come “*il progetto OPL 245, se avviato nel 2011, avrebbe potuto generare importanti effetti economici sull’economia locale. Le simulazioni suggeriscono che l’effetto complessivo sul PIL, nell’arco dei 25 anni di vita del progetto considerati, è di 41 miliardi di dollari a prezzi costanti 2011 (ossia al netto dell’inflazione) in termini cumulati e in valore attuale (Present value o anche PV), valutata ad un tasso di sconto sociale del 5%. Questa cifra corrisponde a un valore medio di 1,64 miliardi di dollari all’anno e a un tasso interno di rendimento del capitale del 32%. I benefici sono diffusi e si estendono a tutti i fattori e le istituzioni, ma sono particolarmente rilevanti per il governo, capitale, le imprese locali”*. Sempre secondo il prof. Scandizzo: “*i benefici aggregati lordi del progetto ammontano a una grandezza complessiva dell’ordine di 19 Miliardi di dollari in valore attuale, con un rapporto benefici/costi pari a 1,47, mentre il valore attuale dei benefici netti ammonta a circa 5,9 Miliardi di Dollari”* (pag. 14).

La riprova di ciò è che – anche laddove il Governo nigeriano avesse deciso (per qualsivoglia motivo) di non adempiere alle obbligazioni contratte con Malabu con il “*block 245 Malabu Resolution Agreement*”⁶⁰ – la posizione di Eni non sarebbe stata intaccata, giacché l’assegnazione della licenza relativa all’OPL 245 ad Eni (congiuntamente a Shell) era già avvenuta in data 19 maggio 2011, quindi molto prima dei versamenti effettuati dal Governo nigeriano sui conti di Malabu.

- A tutto ciò si aggiunga che il **percettore** (Malabu) del denaro proveniente dall’*escrow account* intestato al Governo nigeriano – denaro definitivamente uscito, come detto, dalle disponibilità di Eni – è **un soggetto privato**, non essendo riferibile ad alcun pubblico ufficiale, giacché Etete, da oltre dieci anni, aveva dismesso qualsiasi carica pubblica.

E Malabu, incassate le somme provenienti dal Governo e, a sua volta, divenuta piena proprietaria delle stesse, ne ha disposto liberamente.

- E’ dunque impossibile pretendere che delle autonome scelte di un soggetto privato straniero (Malabu/Etete), che ha incassato da uno Stato sovrano del denaro e ne è quindi divenuto il solo titolare, debbano risponderne Eni ed i suoi dirigenti.

In caso contrario si verrebbe ad attribuire a Scaroni una responsabilità penale per fatto di terzi e comunque per eventi (i supposti pagamenti corruttivi effettuati da Etete) al di fuori di qualsiasi suo potere di controllo, in spregio ai dettami costituzionali di cui all’art. 27, comma 1, della nostra Carta.

Ma è ancor più al di fuori di ogni principio di diritto che Scaroni possa essere chiamato a rispondere dei presunti pagamenti illeciti effettuati da Etete a pubblici ufficiali nigeriani, giacché **di tali pagamenti non risulta** – neppure sulla base delle parole dell’inattendibile Armana – **essere stato informato**.

⁶⁰ Cfr. Allegato 1.3.B alla relazione tecnica del prof. Pietro Manzonetto.

III) LE DICHIARAZIONI DI ARMANNA.

Prima di affrontare in punto di diritto e di fatto la portata delle dichiarazioni del coimputato Armanna è necessaria una premessa.

Armanna non ha reso alcuna dichiarazione che possa giustificare la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di Scaroni.

Infatti.

1) Armanna, come già evidenziato all'inizio della presente memoria, pur nella sua bulimia dichiarativa, **non** ha in alcun modo **affermato** che **Scaroni** fosse stato a **conoscenza degli asseriti accordi corruttivi** di Etete con pubblici ufficiali nigeriani.

2) Il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria ha sostanzialmente lasciato cadere la fantasiosa ipotesi della retrocessione di 50 milioni di dollari in contanti.

Tale episodio – peraltro nel decreto che dispone il giudizio non contestato a Scaroni – nasce dalle dichiarazioni di Armanna relative agli enormi *trolley* che sarebbero stati caricati (come semplici bagagli) su un aereo a disposizione di Eni.

Anche rispetto a questa inverosimile vicenda non vi è stata **un'accusa precisa di Armanna nei confronti di Scaroni.**

In altri termini, pur trattandosi di un (presunto) evento del tutto estraneo all'ipotesi di corruzione internazionale, è bene ricordare che l'unica affermazione concernente l'Amministratore Delegato di Eni è frutto di una deduzione di Armanna rispetto alle asserite informazioni avute da Victor Nwafor (Domanda Pubblico Ministero – *“A chi erano destinati”* (ndr. i 50 milioni) *“portati a casa di Casula?”* – Risposta imputato Armanna – *“Lui mi parlava del chairman, la mia deduzione fu Paolo Scaroni”* – Domanda Pubblico Ministero – *“Lui chi?”* – Risposta imputato Armanna – *“Victor mi parlò del chairman, però il chairman in Nigeria era Casula, quindi io non so se si riferisce a Paolo Scaroni o Roberto Casula (...) Casula era chairman in Nigeria*

(...) ho fatto una mia deduzione pensando fosse Scaroni, nel verbale che abbiamo fatto, però parlò di chairman non parlò di ...”⁶¹.

A prescindere dalla banale constatazione che la corretta traduzione di “*chairman*” è “Presidente” e che Paolo Scaroni non era Presidente di Eni, siamo in presenza di una **mera congettura** rispetto, tra l’altro, ad una circostanza riferitagli da una terza persona (il misterioso Victor, del quale poi si dirà)⁶².

Ed allora è evidente che, anche sotto questo profilo, le dichiarazioni di Armanna, per quanto attengano alla posizione di Scaroni, **non costituiscono una chiamata in reità** – rispetto a fatti estranei all’ipotesi di corruzione internazionale – **nei suoi confronti**.

Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato sono ovviamente una prova dichiarativa avente natura sostanzialmente testimoniale⁶³ e pertanto devono concretarsi in una dichiarazione di scienza concernente un determinato fatto che costituisce oggetto della prova⁶⁴.

Viceversa, le sopra citate **dichiarazioni** del coimputato **Armanna** attinenti all’Amministratore Delegato di Eni **sono solo delle deduzioni** prive di qualsiasi rilievo probatorio.

3) Anche con riferimento al tentativo di versamento dei fondi provenienti dal conto del Governo nigeriano sul conto di BSI, intestato a Petrol Service ed alla conseguente operazione di “sabotaggio” che avrebbe posto in essere Armanna, siamo di fronte ad un vuoto probatorio.

A tal proposito è lo stesso Pubblico Ministero a riconoscere che “***grosse prove di questo sabotaggio non ce ne sono (...)*** la mail anonima ‘sta arrivando la tangente

⁶¹ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 17.

⁶² Si rammenta al proposito come sia principio consolidato che vi debba essere un rigore valutativo e specifico maggiore per le chiamate in correità *de auditu* (cfr. per tutte Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2013, n. 20804, secondo cui “*la procedura di verifica delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati in procedimento connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu*”).

⁶³ G. Conso – V. Grevi – Compendio di Procedura Penale – Padova, 2010, pag. 317.

⁶⁴ N. Triggiani, Testimonianza, in AA. VV., La prova penale, a cura di Ferrua – Marzaduri – Spangher, Torino, 2013, pag. 150.

Scaroni' non l'abbiamo trovata, non c'è, l'indicazione di Bit (rectius: Ben) Amman come persona recettiva di questa comunicazione tramite Castilletti (...) non è stata confermata"⁶⁵.

E per la verità lo stesso Armanna ha sostanzialmente escluso qualsiasi ruolo di Scaroni in tale vicenda.

Infatti Armanna, nel riferire del "sabotaggio" che avrebbe attuato insieme al fantomatico Victor, per impedire il trasferimento del denaro proveniente dal conto corrente intestato al Governo nigeriano a Petrol Service, ha dichiarato che il riferimento alla presunta segnalazione a BSI, da lui asseritamente effettuata, della "tangente di Scaroni"⁶⁶, sarebbe stata una sorta di **strumentale** *escamotage* per raggiungere i propri fini ("Viene **strumentalmente** utilizzato Paolo Scaroni per poter creare un problema reale alla banca. Cioè non potevamo usare un nome diverso, Claudio Descalzi, perché per loro non aveva un impatto rispetto alle loro procedure interne di compliance, perché la BSI è una banca svizzera, cioè coinvolta in tutto una serie di storie di un certo rilievo. Quindi noi dovevamo per forza coinvolgere una persona che avesse un impatto su di loro"⁶⁷).

4) Nessun ruolo di Scaroni traspare infine dalla narrativa di Armanna in merito al c.d. "patto della Rinascente" ed alla conseguente ipotesi del "depistaggio" volto alla ritrattazione delle dichiarazioni dello stesso Armanna⁶⁸.

Dunque, premesso quanto sopra, sarebbe superfluo per la posizione di Scaroni approfondire il tema dell'inattendibilità di Armanna.

Tuttavia, per il rilievo che la pubblica accusa ha comunque attribuito alle sue dichiarazioni ed in considerazione della luce sinistra che Armanna ha gettato sull'intera operazione di acquisizione del blocco OPL 245 da parte di Eni (a

⁶⁵ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 72.

⁶⁶ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 146.

⁶⁷ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 146.

⁶⁸ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pagg. 38 e ss.

cominciare dal ruolo di Obi) si ritiene opportuno evidenziare l'impossibilità – alla luce dei principi giurisprudenziali⁶⁹ – per il Pubblico Ministero di utilizzare tale fonte dichiarativa a fini probatori.

Nel corso della requisitoria del 2 luglio 2020 si è, da un lato, affermato che *“alcune cose che ha detto (Armanna) non hanno trovato nessun riscontro, altre cose che ha detto (...) sono sicuramente false”*⁷⁰, dall'altro, si sono più volte valorizzate (nella requisitoria del 21 luglio) le dichiarazioni dello stesso Armanna che – secondo il Pubblico Ministero – *“è una persona che ha seguito il corso degli avvenimenti dall'inizio e le sue dichiarazioni hanno la precisione ed il ricordo concreto dei fatti di chi ha vissuto la vicenda”*⁷¹ (...) *“e di conseguenza non è esagerato dire che gran parte del suo racconto è non solo vero ma pacificamente vero”*⁷².

Ciò premesso, in linea astratta è possibile, sulla base del c.d. “principio di frazionabilità” delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato, attribuire attendibilità ad alcune affermazioni e non ad altre.

Tuttavia va ricordato che il “principio di frazionabilità” è applicabile solo *“a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante”*⁷³, *“che costituisce il primo fondamentale momento valutativo della affidabilità della fonte di prova”*⁷⁴.

⁶⁹ E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità pretendere un elevato rigore nella valutazione delle chiamate in correità (*“per la fonte sospetta da cui provengono”*, cfr. Cass., Sez. V, 18 gennaio 2000, n. 4888), essendosi sottolineata l' *“esigenza fortemente avvertita, di circondare della massima cautela il ricorso a una prova di per sé suscettibile di avere le più variegate spiegazioni”* (cfr. *ex multis* Cass., Sez. I, 6 dicembre 2001, n. 2743).

⁷⁰ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 36, nonché trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pagg. 88 e 94.

⁷¹ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 79.

⁷² Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 80.

⁷³ Cfr. Cass., Sez. IV 20 febbraio 2020, n. 9213; Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 18018. In termini Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327; Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221.

⁷⁴ Cfr. Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 18018.

Pertanto il “principio di frazionabilità” “*non è un passepartout utile*” per superare la compromessa credibilità del dichiarante⁷⁵.

Codesto Ill.mo Tribunale, con riferimento alle affermazioni di Armanna, dunque, dovrà “*in primo luogo affrontare il problema della attendibilità del dichiarante, in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi ed alle ragioni che lo hanno indotto all’accusa.*”

In secondo luogo, deve valutare la credibilità delle dichiarazioni rese, verificandone l’intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza.

Infine (il giudice) deve esaminare l’esistenza dei riscontri esterni, ai fini della necessaria conferma di attendibilità.

L’esame deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità o in reità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (come prescrive l’art. 192 c.p.p., comma 3) se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa”⁷⁶.

E a tal proposito il Pubblico Ministero – secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza – avrebbe dovuto fornire “*una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sulla attendibilità soggettiva del dichiarante”⁷⁷.*

Ciò premesso, con riferimento alla **attendibilità del dichiarante**, la massima attenzione deve essere posta nel caso di affermazioni che provengono da un soggetto

⁷⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327.

⁷⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327. In termini Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 18018.

⁷⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 9213.

animato da interessi personali.

In particolare la giurisprudenza ha sempre affermato che il sospetto che le dichiarazioni etero accusatorie risultino influenzate da motivi di risentimento personale *“deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela”*⁷⁸. In sostanza, *“i motivi di astio esistenti tra accusatore e accusato, devono giustificare un ancor più profondo accertamento della veridicità delle dichiarazioni”*⁷⁹.

Infatti, la presenza di un qualunque interesse personale nel dichiarante, *“alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell’interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall’altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dall’esperienza e dalla logica”*⁸⁰.

Dunque, prima di esaminare il contenuto delle dichiarazioni di Armanna ed il loro insanabile contrasto con le emergenze processuali, è bene soffermarsi sulla credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, al suo passato ed ai rapporti dello stesso con gli altri imputati e, più in generale, con la società per cui aveva lavorato⁸¹.

In primo luogo deve osservarsi che ci troviamo di fronte ad una persona che certamente nutre sentimenti di ostilità nei confronti di Scaroni e più in generale di Eni.

Infatti Armanna, come ricorda lui stesso, fu licenziato da Eni per ben tre volte!

⁷⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 19 febbraio 2013, n. 18018.

⁷⁹ Cfr. Cass., Sez. II, 21 giugno 2017, n. 33519.

⁸⁰ Cfr. Cass., Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924.

⁸¹ Cfr. Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2013, n. 20804, secondo cui la credibilità del dichiarante deve essere *“desunta dalla sua personalità (...) dal suo passato, dai rapporti con il chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato”*. Cfr. anche più di recente Cass., Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 13844.

Una prima volta perché gli furono contestate spese “sostenute senza il rispetto delle procedure, quasi fosse una truffa, per 292.000 euro (...) mi sequestrarono tutto il materiale, fu svuotata la mia stanza d'albergo, il mio ufficio”⁸².

A tale prima decisione della società “segui un ulteriore (...) addebito di 88 mila euro”⁸³.

Infine gli furono contestati ulteriori spese, non giustificate, per 380 mila euro⁸⁴.

E, secondo Armanna, gli addebiti a lui mossi dalla società sarebbero stati infondati, tanto che si arrivò ad una favorevole conciliazione con Eni⁸⁵.

Sempre a dire di Armanna, “il dr. Granata – all’epoca “direttore del personale di Exploration & Production”⁸⁶ – diceva che ero stato licenziato per volontà del dr. Scaroni”⁸⁷.

Si tratta, dunque, di una persona con più di un motivo di risentimento nei confronti di Eni e di Scaroni, tanto che, nel corso del proprio esame, asseriva esservi state “interviste fatte da Paolo Scaroni, dal porta voce dell’Eni, in cui venivo attaccato sulla mia eticità”⁸⁸.

Non solo.

Nel dibattito è anche emerso che Armanna aveva precisi interessi economici che hanno condizionato, fin dall’inizio, il suo asserito rapporto di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.

Ci si riferisce al noto video del 28 luglio 2014 – il cui commento si lascia alle difese direttamente interessate – dal quale, tuttavia, emerge indiscutibilmente l’intento di

⁸² Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 24.

⁸³ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 24.

⁸⁴ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 24.

⁸⁵ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 24.

⁸⁶ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 39.

⁸⁷ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 25. Cfr. anche trascrizioni udienza 23 luglio 2019, pag. 13, ove Armanna ribadiva che il suo licenziamento “era stato determinato dal dr. Scaroni”.

⁸⁸ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 40, dove tra l’altro si fa anche riferimento ad “attacchi diretti di Paolo Scaroni nei miei confronti per il licenziamento”.

Armanna di adoperarsi affinché arrivassero degli avvisi di garanzia a vari dirigenti Eni in relazione alle indagini su OPL 245⁸⁹.

Ed emerge altresì che Armanna, insieme ad altri soggetti, era fortemente interessato ad eventuali cambiamenti del *management* di Eni, in considerazione delle opache operazioni commerciali che lo stesso intendeva realizzare proprio in Nigeria relativamente alla cessione da parte di Eni di un *asset* importante⁹⁰.

Abbiamo dunque a che fare con un dichiarante, le cui affermazioni devono essere valutate con massima cautela e rigore.

Veniamo ora alle risultanze dibattimentali che, smentendo i punti cardine della narrazione di Armanna, escludono l'applicabilità, nel caso di specie, del "principio di frazionabilità" implicitamente richiamato dalla pubblica accusa.

Da un lato, infatti, ci troviamo di fronte ad una "*interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto*"⁹¹ di Armanna, dall'altro, emerge quella "*macroscopica inattendibilità, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie*", tale "*da compromettere la stessa credibilità del dichiarante*"⁹².

In primo luogo occorre evidenziare che gran parte delle dichiarazioni di Armanna si fonda su informazioni che avrebbe ricevuto da Victor Nwafor, soggetto – a dire di Armanna – appartenente al *State Security Service* nigeriano ed in servizio presso la *Presidential Villa* di Abuja⁹³.

⁸⁹ Cfr. supporto informatico contenente il video registrato il 28 luglio 2014 acquisito in data 24 luglio 2019.

⁹⁰ Lo stesso Armanna forniva "*la spiegazione precisa del perché Pagano e Casula erano un problema*". Non si tratterebbe, secondo il dichiarante di una questione di astio, bensì di "*una mera questione di affari*"; cfr. trascrizioni udienza 24 luglio 2019, pag. 10.

⁹¹ Cfr. Cass., Sez. IV 20 febbraio 2020, n. 9213; Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 18018. In termini Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327; Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221.

⁹² Cfr. Cass., Sez. IV 20 febbraio 2020, n. 9213; Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 18018. In termini Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327; Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221.

⁹³ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pagg. 138 e ss.; trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pagg. 10 e ss., 16 e ss.; trascrizioni udienza 23 luglio 2019, pag. 8.

Preliminarmente si evidenzia, in punto di diritto, che la Corte di Appello di Milano nel “processo Algeria”⁹⁴ ha ricordato i seguenti principi: 1) occorre “una valutazione di particolare rigore allorché la chiamata in correità sia costituita da una dichiarazione de relato”; 2) “anche qualora vi sia convergenza tra la voce indiretta e la fonte diretta rimane necessaria la ricerca di ulteriori elementi estrinseci di riscontro, di natura oggettiva o soggettiva”.

Ebbene nel caso di specie, le dichiarazioni di Armanna, oltre ad essere prive di qualunque riscontro esterno⁹⁵, sono state addirittura **smentite dalla sua asserita fonte diretta**.

Infatti, su convergente richiesta della pubblica accusa e della difesa Armanna, sono stati sentiti ben due Victor Nwafor: uno autentico e uno (quello che invece secondo Armanna sarebbe stato il suo interlocutore) sedicente tale!

Non è il caso davvero di spendere troppe parole sull’anomalia di tale situazione.

Resta il fatto che colui che, secondo l’anagrafe nigeriana, risponde al nome di Victor Nwafor – e che effettivamente ha lavorato presso la *Presidential Villa* ed era tra gli addetti alla sicurezza del Presidente nigeriano (ma non era il capo delle sue guardie del corpo⁹⁶) – ha seccamente **escluso di aver conosciuto Vincenzo Armanna**⁹⁷.

E’ stato quindi sentito Eke Isaac Chinonyerem, che – secondo la tesi di Armanna, proposta mesi dopo la testimonianza del “primo” Victor (!) – si sarebbe a lui presentato come Victor Nwafor: in sostanza Eke, sotto le mentite spoglie di Victor Nwafor, sarebbe stata la fonte di conoscenza di Armanna.

Ebbene Eke Isaac Chinonyerem ha in sintesi dichiarato:

⁹⁴ Cfr. Corte di Appello di Milano, Sez. II, 15 gennaio 2020 (deposito 15 aprile 2020), pag. 182. In termini cfr. anche Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 2012, n. 20804; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 5224; Cass., Sez. I, 29 gennaio 2019, n. 8218; Cass., Sez. I, 13 novembre 2018, n. 52183.

⁹⁵ La circostanza è riconosciuta dallo stesso Pubblico Ministero che ha ammesso che “riesce veramente difficile impostare, nei confronti di Armanna, un discorso dichiarazione e riscontri. Perché si sovrappongono, cioè i riscontri e le dichiarazioni sono tutta una cosa (...)” (cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 79).

⁹⁶ Cfr. trascrizioni udienza 23 gennaio 2019, pag. 4.

⁹⁷ Cfr. trascrizioni udienza 23 gennaio 2019, pag. 5.

-
- di aver incontrato Armanna in due sole occasioni in compagnia di tale Timy Aya (amico di Armanna) nel 2014 e nel 2015, in epoca cioè molto successiva ai fatti riferiti da Armanna in dibattimento⁹⁸;
 - di non essersi mai presentato ad Armanna come Victor Nwafor⁹⁹;
 - di non aver mai prestato servizio presso la *Presidential Villa*¹⁰⁰;
 - di non aver mai incontrato *manager* di Eni o di Agip¹⁰¹.

Anche il “secondo” Victor dunque, ha smentito le dichiarazioni di Armanna, come del resto aveva già fatto quello autentico!

La pubblica accusa, conscia dell’ “autogol” subito con l’audizione di Eke Isaac Chinonyerem, ha sostenuto la falsità di tale testimonianza – giungendo ad indagare tale teste¹⁰² – in quanto la lettera (a firma del medesimo Eke Isaac Chinonyerem) inviata al difensore di Armanna ed alla stessa Procura della Repubblica in data 19 novembre 2019 conteneva dichiarazioni contrastanti con le successive affermazioni dibattimentali dello stesso.

Ebbene, premesso che Eke Isaac Chinonyerem ha affermato che il testo della lettera in questione era stato scritto da Timy Aya (amico suo e di Armanna) e, quindi, di essersi sostanzialmente limitato a firmarla (sul presupposto che la stessa “*sarebbe stata utilizzata in luogo privato e non sarebbe stata resa pubblica*”¹⁰³), si rileva che la lettera in questione **non contiene il minimo accenno alle informazioni che Victor Nwafor avrebbe fornito ad Armanna.**

E tanto basta, a prescindere dalle dichiarazioni dibattimentali di Eke Isaac Chinonyerem, per non corroborare le dichiarazioni *de relato* di Armanna.

In aggiunta a ciò, occorre considerare che la tesi di Armanna (acriticamente sposata dalla pubblica accusa¹⁰⁴), secondo cui il Victor Nwafor con il quale si sarebbe

⁹⁸ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pagg. 8 e 9.

⁹⁹ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pag. 10.

¹⁰⁰ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pag. 8.

¹⁰¹ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pag. 16.

¹⁰² Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 92.

¹⁰³ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pag. 11.

¹⁰⁴ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 92.

relazionato all'epoca dei fatti sarebbe stato in realtà Eke Isaac Chinonyerem, non regge alla luce delle seguenti considerazioni di ordine logico:

a) il vero Victor Nwafor – che ha negato di conoscere Armanna – lavorava effettivamente presso la *Presidential Villa*, mentre Isaac Chinonyerem Eke non ha mai prestato servizio presso la residenza del Presidente della Nigeria e non è mai appartenuto al *State Security Service* nigeriano, come viceversa, affermato da Armanna;

b) l'esistenza di un altro (sedicente) Victor Nwafor è stata prospettata da Armanna molto dopo l'esame dibattimentale dell'autentico Victor Nwafor;

c) è incomprensibile il motivo per cui – nella ricostruzione di Armanna – Isaac Chinonyerem Eke avrebbe dovuto fornirgli un falso nome, tanto più ove si consideri che Eke ricopriva una carica importante nell'ambito degli apparati di Polizia nigeriani. Era cioè un pubblico ufficiale che non avrebbe avuto alcun motivo di nascondere la propria identità;

d) ed è ancor più illogico che Isaac Chinonyerem Eke si sia presentato ad Armanna con il nome di una persona effettivamente esistente e appartenente allo *State Security Service* nigeriano, anziché con la propria identità.

Per quale motivo un alto funzionario della Polizia nigeriana avrebbe dovuto fornire come *fake name* quello di un semplice *bodyguard* del Presidente nigeriano?¹⁰⁵

E se anche avesse voluto coprire la propria identità, non sarebbe stato più logico fornire un nome di fantasia, anziché quello di una persona realmente esistente?

Ma vi è di più.

Armanna è stato clamorosamente smentito anche dal teste Salvatore Castilletti, la cui testimonianza è stata incomprensibilmente definita dalla pubblica accusa come “*un po' strana*”¹⁰⁶.

In realtà la deposizione in questione è di grande rilievo per molteplici ragioni.

¹⁰⁵ E' lo stesso Pubblico Ministero che nel corso dell'esame dibattimentale di Armanna ha affermato che l'autentico Victor Nwafor era solo un *bodyguard*; cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 140.

¹⁰⁶ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 91.

In primo luogo perché proviene da una persona che ricopre una carica importante all'interno dell'AISE ed è quindi un pubblico ufficiale del Governo italiano particolarmente autorevole ed attendibile.

Un teste che, peraltro, non ha per nulla fornito delle *“balbettanti risposte”* come ha sostenuto il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria¹⁰⁷, il quale, detto per inciso, si è particolarmente attivato sul piano istituzionale per portare nel processo tale testimone.

In secondo luogo, **Castilletti ha smentito Armanna proprio in relazione ai rapporti di quest'ultimo con Victor Nwafor.**

A tal proposito si ricorda che Armanna ha dichiarato di aver incontrato Victor Nwafor insieme a Castilletti¹⁰⁸, tanto che, a suo dire, Castilletti avrebbe potuto *“testimoniare l'esistenza di questo signore”*¹⁰⁹ (ndr. cioè l'esistenza di Victor Nwafor).

Ebbene, proprio questo alto funzionario dell'AISE ha espressamente dichiarato di non aver mai conosciuto una persona che rispondesse al nome di Victor Nwafor¹¹⁰ e di aver incontrato Armanna solo *“in occasioni conviviali”*¹¹¹.

Armanna, dunque, alla luce delle dichiarazioni testimoniali di Victor Nwafor, Isaac Chinonyerem Eke e Salvatore Castilletti, risulta pienamente sconfessato rispetto alle seguenti circostanze da lui riferite nel corso del dibattimento.

In particolare.

1) Armanna – come ha riconosciuto anche il Pubblico Ministero¹¹² – è stato smentito rispetto all'episodio del *“sabotaggio”*¹¹³ che, a suo dire, avrebbe posto in essere a

¹⁰⁷ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 73.

¹⁰⁸ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pagg. 140 e ss.

¹⁰⁹ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 141.

¹¹⁰ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pag. 20.

¹¹¹ Cfr. trascrizioni udienza 29 gennaio 2020, pag. 18.

¹¹² Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 72.

¹¹³ A dire di Armanna *“fu un'operazione di creare un imbarazzo nella banca ricevente in modo tale che lo rimandasse indietro”*; cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 138; sempre secondo Armanna *“avendo creato tutto questo meccanismo, con in più il problema reputazionale con il loro azionista”*

seguito del versamento delle somme provenienti dal conto del Governo nigeriano sul conto della società Petrol Service presso la banca BSI.

Secondo la versione di Armanna, infatti, questa presunta operazione di “sabotaggio” sarebbe iniziata con una mail anonima (“*sta arrivando la tangente di Paolo Scaroni*”)¹¹⁴ inviata da “*una persona di Victor Nwafor*”¹¹⁵ e di tale operazione sarebbe stato al corrente anche Castilletti¹¹⁶, giacché “*l’interesse dell’AISE era quello di proteggere un asset strategico del Paese*”¹¹⁷.

2) Armanna è stato sconfessato anche in ordine al surreale episodio relativo al trasporto dei fantomatici 50 milioni di dollari in contanti giacché, a suo dire, Victor Nwafor avrebbe addirittura fatto “*vedere delle foto in cui c’erano delle persone che scaricavano dei trolley*”¹¹⁸ ove, sulla base delle informazioni avute da Victor Nwafor, sarebbero stati nascosti 50 milioni di dollari¹¹⁹.

E la consegna di questa enorme somma di denaro – sempre secondo Armanna – “*fu relazionata anche al funzionario dell’AISE*” (ndr. Castilletti)¹²⁰.

Peraltro Armanna si poneva anche in contraddizione con se stesso, laddove – in altra parte della sua deposizione – ha affermato che alla consegna dei 50 milioni di dollari nei famosi *trolley* sarebbe stato **presente di persona** anche il “*funzionario dell’AISE (...) Salvatore Castilletti*”¹²¹, che è cosa del tutto diversa dall’essere stato semplicemente “*relionato*” su tale circostanza: fatto sta che Castilletti non è stato “*relionato*” da Victor Nwafor, che nemmeno conosceva, e tantomeno ha assistito alla consegna di *trolley* zeppi di banconote!

principale, Generali, BSI ha visto questa cosa come un incubo arrivare e l’ha rimandata indietro”; cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 144.

¹¹⁴ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 138.

¹¹⁵ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 138.

¹¹⁶ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pagg. 144 e 145.

¹¹⁷ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 145.

¹¹⁸ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 13.

¹¹⁹ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 11.

¹²⁰ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 11.

¹²¹ Cfr. trascrizioni udienza 23 luglio 2019, pag. 9.

3) Ma, soprattutto, Armanna risulta totalmente inattendibile con riferimento alle accuse che formano oggetto della contestazione di corruzione internazionale, giacché le stesse sono fondate su quanto Armanna avrebbe **appreso proprio da Victor Nwafor**.

Al proposito si rammenta che Armanna ha dichiarato che *“l’informazione che Victor dava era che Dan Etete non millantava quando diceva che si sarebbe preso cura dei funzionari nigeriani, dei ministri nigeriani, e che più della metà sarebbe andata a loro”*¹²².

Armanna ha affermato anche che **Victor Nwafor gli “parlò dei destinatari di questi fondi e (...) disse apertamente che quello che lui sapeva è che andavano ai ministri del Governo nigeriano ... Adoke Bello, Diezani e il Presidente della Repubblica”¹²³.**

Infine Armanna ha riferito che **fu proprio Victor ad indicargli anche “delle figure inferiori (...) che avevano preso soldi da questa operazione”¹²⁴, ed in particolare che *“Victor (...) evidenziò alcuni nomi: David Mark, all’epoca Presidente del Senato”*¹²⁵, nonché il *“senatore Obioriah”*¹²⁶.**

E – sempre a dire di Armanna – **da Victor gli “fu fatto il nome del ministro delle Finance of State”**¹²⁷.

Tutte **affermazioni**, queste citate, che sono **travolte dal fatto** – ormai acquisito sul piano probatorio – che **nessun rapporto vi è stato tra Armanna e Victor Nwafor!** Ciò detto, Armanna è stato anche smentito rispetto a numerosissime altre circostanze dallo stesso prospettate nel suo esame dibattimentale.

Ci limiteremo a segnalare quelle che – pur non essendo significative rispetto al *thema probandum* (cioè l’esistenza dell’accordo corruttivo) – hanno un qualche rilievo per

¹²² Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 16.

¹²³ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 17.

¹²⁴ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 21.

¹²⁵ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 21.

¹²⁶ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 22.

¹²⁷ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 23.

la posizione Scaroni oppure sono state valorizzate dal Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria.

1) Si pensi, ad esempio, che Armanna ha riferito che *“Falcioni (...) mandava direttamente ad Agnese Fusco (ndr. segretaria di Scaroni) dei rapporti su quello che succedeva in Nigeria”*¹²⁸.

La teste Fusco, viceversa, ha categoricamente escluso di aver mai sentito o letto il nome di Falcioni¹²⁹.

2) Armanna, inoltre, ha sostenuto che *“l'OPL 245 per l'Eni era una condizione di sopravvivenza in Nigeria”*¹³⁰ e più in generale *“un modo per mantenere la sopravvivenza dell'Eni”*¹³¹.

Sul punto Armanna è stato smentito dal consulente tecnico David Kotler, che ha evidenziato come la Nigeria, pur rappresentando un Paese strategico per Eni, *“ha fornito circa il 10% della produzione globale di Eni”*¹³².

Ed a prescindere dal blocco OPL 245, Eni *“nel 2011 era non solo il maggior detentore di campi produttivi in acque profonde in Nigeria, ma anche il principale operatore con la maggior superficie di campi in acque profonde in Nigeria”*¹³³.

In sostanza, per quanto l'acquisizione di OPL 245 fosse un'operazione interessante, certamente da essa non derivava *“la sopravvivenza dell'Eni”*.

La macroscopica inattendibilità di Armanna e delle sue plurime dichiarazioni, per evidente contrasto con numerose emergenze probatorie, rende superflua qualsiasi considerazione in ordine alla asserita esistenza di riscontri alle affermazioni del

¹²⁸ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 120.

¹²⁹ Cfr. trascrizioni udienza 20 marzo 2019, pag. 15.

¹³⁰ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 32.

¹³¹ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pagg. 33, 138. Il Pubblico Ministero ha ripreso questi concetti affermando in requisitoria che OPL 245 era *“il blocco più importante della Nigeria”* e *“uno dei blocchi più importanti dell'Africa”* (cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 6) e, in sostanza, per Eni *“un blocco di valore inestimabile”* (cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 7).

¹³² Cfr. relazione tecnica David Kotler, pag. 43.

¹³³ Cfr. relazione tecnica David Kotler, pag. 44.

medesimo in merito alla conoscenza, da parte dei dirigenti Eni, degli impegni assunti da Etete con i pubblici ufficiali nigeriani.

E' solo per puro scrupolo difensivo, dunque, che si deve rilevare che non è stato individuato dal Pubblico Ministero alcun riscontro (tantomeno individualizzante così come richiesto dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte¹³⁴) alle dichiarazioni di Armanna.

Anzi, la pubblica accusa ha riconosciuto l'assenza di riscontri laddove ha ammesso che *“riesce veramente difficile impostare, nei confronti di Armanna, un discorso dichiarazione e riscontri. Perché si sovrappongono, cioè i riscontri e le dichiarazioni sono tutta una cosa (sic!)”*¹³⁵.

E ciò senza dover ricordare – ancora una volta – che Armanna mai ha affermato che Scaroni fosse al corrente degli asseriti accordi corruttivi di Etete.

IV) IL RUOLO DI OBI.

Nel corso dell'udienza del 2 luglio 2020 la pubblica accusa ha affermato che *“Obi era lì perché ce lo aveva messo Eni”*¹³⁶ e in particolare *“perché lo vuole Scaroni”*¹³⁷ (sul punto il Pubblico Ministero ha citato Armanna al quale Casula e Descalzi avrebbero detto: *“lascia stare Emeka Obi, rappresenta Paolo Scaroni”*¹³⁸).

¹³⁴ Cfr. *ex multis* Cass. Pen., Sez. V, 9 gennaio 2020, n. 390; Cass. Pen., Sez. V, 15 novembre 2018, n. 51742.

¹³⁵ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 79.

¹³⁶ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pagg. 38, 42 (*“Obi è lì è in OPL 245 perché Eni ha deciso che sia lì e fintanto che Eni decide che Obi stia lì”*). Cfr. anche pag. 44 *“Obi resta in realtà collegato a Eni”*.

¹³⁷ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 43.

¹³⁸ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2010, pag. 56.

Si è anche sostenuto che “*Obi serviva a dare soldi a Bisignani*”¹³⁹ ed a consentire “*guadagni personali, quantomeno per persone vicine ad Eni, leggasi Luigi Bisignani*”¹⁴⁰.

In sostanza “*la funzione vera di Emeka Obi*” sarebbe stata quella “*di permettere il ritrasferimento di parte del denaro a Bisignani ed ad altri*”¹⁴¹.

All’udienza del 21 luglio 2020 il rappresentante della pubblica accusa è invece andato oltre, affermando che: “*involucrato in questa storia c’è il ritorno (...) l’eterno ritorno. Perché è da Mani Pulite che ogni tangente c’è sempre l’eterno ritorno: una parte della tangente finisce puntualmente nelle mani di chi l’ha pagata e doveva succedere anche qui*”. “*Quindi vedete che corrompendo la società si corrompe anche, perché crea fondi neri, crea altri delitti dentro*”¹⁴².

La tesi sostenuta dall’Ufficio del Pubblico Ministero è priva di fondamento.

Innanzitutto il processo non ha in alcun modo dimostrato l’esistenza di un “*cavallo di ritorno*”¹⁴³ (cioè la retrocessione di somme di denaro a dirigenti Eni ed in particolare a Scaroni).

Neppure vi è parvenza di prova circa l’asserita creazione “*di fondi neri*” per Eni.

La realtà è ben diversa da quanto ipotizzato dall’Ufficio del Pubblico Ministero.

Infatti:

- il denaro incassato da Di Nardo e proveniente da Obi è stato da quest’ultimo ottenuto a seguito della sentenza di una Corte inglese. Non è dunque denaro proveniente (illecitamente) da Eni. Peraltro davanti all’autorità giudiziaria britannica era stata citata Malabu e non Eni.

Ed il fatto che Obi abbia ricevuto la somma di 120 milioni di dollari circa a conclusione dell’azione legale intrapresa avanti la *Commercial Court* di Londra

¹³⁹ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 55.

¹⁴⁰ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 42.

¹⁴¹ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 54.

¹⁴² Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 103.

¹⁴³ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 24.

impedisce di attribuire qualunque connotazione illecita a tali fondi ed al loro successivo utilizzo.

- Bisignani, pacificamente, non ha ricevuto un euro.
- Neppure dalle parole di Bisignani, richiamate dal Pubblico Ministero¹⁴⁴ – a prescindere dalla inutilizzabilità dell’interrogatorio di tale coimputato nei confronti di Scaroni – può desumersi un interesse economico in capo ad alcun dirigente Eni ed in particolare a Scaroni.
- Bisignani, infatti, si è limitato a dichiarare che (insieme a Di Nardo) “*ci aspettavamo che Obi ci riconoscesse una parte dei compensi che avrebbe ricevuto da Etete*” ma **non ha mai affermato che avrebbe spartito queste ipotetiche commissioni con l’Amministratore Delegato di Eni** o altri dirigenti.
- Del resto nemmeno Armanna ha sostenuto – nonostante non possa certamente considerarsi “amico” di Scaroni e nonostante le ripetute insistenze del Pubblico Ministero – che il denaro che Bisignani sperava di ricevere (ma che mai gli è arrivato) avrebbe dovuto essere ulteriormente retrocesso a dirigenti Eni ed in particolare a Scaroni¹⁴⁵.

Peraltro, se davvero Obi “*fosse lì per tutelare gli interessi di Bisignani e del suo sponsor Scaroni*”¹⁴⁶, nel corso delle indagini e/o nel dibattimento sarebbe emerso un qualche interessamento di Scaroni nei confronti di Obi nell’ambito delle trattative.

¹⁴⁴ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 55.

¹⁴⁵ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 148: “*Armanna – Falcioni è il sostituto economico di Emeka Obi . P.M. – Nell’interesse di chi? Armanna – Sempre degli italiani. P.M. – E chi sono gli italiani? Armanna – in questo caso credo che fossero direttamente Bisignani e Di Nardo. P.M. – In conto proprio o per conto di altri? Armanna – No, conto proprio. 50 milioni sono conto proprio, sono le fee attese che erano attese da Bisignani e Di Nardo, 20/30 milioni e gli altri 20 andavano a qualcuno che non riesco ad immaginare chi*” (...) “*P.M. – Sapeva anche il rapporto tra Scaroni e Bisignani? Armanna – Sì certo. P.M. – Certo perché ne avete parlato. Armanna – Sì, ne abbiamo parlato, ma queste non sono le fee per ... Sono le fee di Bisignani e Di Nardo*”. Negli stessi termini cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 113. Anche con riferimento al tentato pagamento sui conti di Petrol Service e sulle asserite “*retrocessioni lato Falcioni*”, Armanna non ha coinvolto Scaroni: “*sull’operazione Petrol Service essenzialmente si parlava di Bisignani, Di Nardo e basta sostanzialmente*” (cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 8).

¹⁴⁶ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 57.

Così non è stato.

Non vi è infatti traccia di interventi o pressioni di Scaroni volti a favorire o a “proteggere” Obi.

Scaroni, infatti, si è limitato ad informare Descalzi che era in vendita una quota della società Malabu che possedeva i diritti di sull'OPL 245 e che Obi – indicatogli da Bisignani come persona di elevato *standing* che conosceva il business dell'*Oil and Gas* nella Regione – aveva un mandato a vendere per conto di tale società¹⁴⁷.

Non solo.

L'istruttoria dibattimentale non ha smentito quanto dichiarato da Scaroni nella sua memoria del 31 gennaio 2017, nella quale si evidenziava che lo stesso aveva incontrato Obi **una sola volta** in occasione di un meeting presso la *guest house* Eni ad Abuja in data 13 agosto 2010.

E il fatto che Scaroni **non** abbia avuto alcun tipo di **rapporto personale con Obi** – circostanza in evidente contrasto con l'assunto accusatorio – emerge anche dalla documentazione proveniente dalla “valigetta Obi”: in particolare dalla pur minuziosa cronologia degli eventi predisposta da quest'ultimo non si rinvengono incontri con Scaroni diversi ed ulteriori rispetto a quello (brevissimo ed in presenza di varie persone) del 13 agosto 2010.

Per contro, nessuna comunicazione via mail o tramite sms risulta esservi stata tra Scaroni ed Obi.

La totale assenza di rapporti tra i due rende – va da sé – poco credibili le affermazioni di Armanna secondo cui Obi sarebbe “*stato guidato ... da Paolo Scaroni*”¹⁴⁸: è infatti impossibile “guidare” una persona che non si conosce e con cui non si ha alcun tipo di rapporto!

Del resto lo stesso Armanna, dopo aver dichiarato di aver saputo da altra persona (Casula) che “*Obi parlava direttamente con Scaroni*” e che i due “*si erano incontrati*

¹⁴⁷ Cfr. memorie a firma Scaroni del 15 giugno 2016 e del 5 ottobre 2016.

¹⁴⁸ Cfr. trascrizioni udienza 22 luglio 2019, pag. 14.

a Milano e a Parigi”, ha dovuto ammettere di non aver trovato evidenze di alcun incontro tra Obi e Scaroni¹⁴⁹.

Il dibattito ha poi smentito l’assunto accusatorio secondo cui Obi non avrebbe agito per conto di Malabu, sarebbe stato “*un signore che non compare ufficialmente nella trattativa*”¹⁵⁰ e pertanto solo “*formalmente consulente di Etete*”¹⁵¹, mentre risulterebbe “*in realtà collegato ad Eni*”¹⁵², rappresentando “*gli interessi personali degli sponsor di Obi*”¹⁵³.

Sul piano documentale si rammenta la mail del 14 dicembre 2009 inviata da Obi ad Armana¹⁵⁴.

In sostanza, richiamando l’efficace sintesi del col. Ferri relativamente a detta mail, “*Obi in quel contesto chiedeva una sorta di manifestazione di interesse da parte della società (ndr. Eni), spiegava di rappresentare una società, la Malabu Oil & Gas, che voleva cedere un asset o parte di un asset e chiedeva una manifestazione di interesse da parte della società Eni o di una società controllata da Eni*”¹⁵⁵.

Inequivoco è poi l’accordo in esclusiva tra Malabu Oil & Gas Limited e EVP del 27 gennaio 2010, con il quale veniva confermato il mandato conferito il 15 dicembre 2009¹⁵⁶.

Nello stesso accordo di riservatezza del 24 febbraio 2010 sottoposto a NAE, EVP dava atto di agire **per conto di Malabu**¹⁵⁷.

¹⁴⁹ Cfr. trascrizioni udienza 17 luglio 2019, pag. 14.

¹⁵⁰ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 29.

¹⁵¹ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 22.

¹⁵² Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 44.

¹⁵³ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 55.

¹⁵⁴ Cfr. doc. n. 44 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020. Nonché mail 27 dicembre 2009 con la quale Obi, per conto di Malabu rispondeva a Casula in relazione alla manifestazione di interesse di NAE ricevuta il giorno prima, doc. n. 49 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁵⁵ Cfr. trascrizioni udienza 28 settembre 2018, pag. 4.

¹⁵⁶ Cfr. doc. n. 50 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁵⁷ Cfr. doc. n. 60 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

Da numerosissimi altri documenti agli atti del processo risulta evidente che EVP (quindi Obi) **operava nell'interesse del venditore**¹⁵⁸: tra questi si rammenta, ad esempio, la lettera dell'8 aprile 2010 indirizzata a Roberto Casula in cui la società Malabu confermava di aver conferito un **mandato in esclusiva** alla società Energy Venture Partners Limited (EVP) per la cessione del 40% del blocco OPL 245¹⁵⁹.

Del resto la stessa mail di Shell del 16 dicembre 2010, citata in requisitoria dal Pubblico Ministero¹⁶⁰, individuava Obi come "*promotore*" di Malabu.

Le risultanze documentali hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali.

Enrico Calligaris ha dichiarato di aver iniziato a seguire l'operazione OPL 245, come componente del *team* di assistenza legale *upstream*, nel settembre del 2010 in una fase in cui "*c'era un tavolo negoziale tra l'Eni/NAE con la Shell e un tavolo negoziale, sempre bilaterale, tra noi e il rappresentante della Malabu, Emeka Obi della EVP*" (...). Obi – ha affermato il teste – "*mi fu presentato come rappresentante di EVP che era il rappresentante a sua volta della Malabu, ed era lì con il suo financial advisor, la Raiffeisen*" (...) "*aveva mandato da parte della Malabu*"¹⁶¹. Ed ancora: "*la banca Raiffeisen era presente quando mi fu presentato Obi Emeka al primo incontro negoziale cui partecipai a Milano, mi fu presentato Obi Emeka come EVP, rappresentante di Malabu e Raiffeisen come consulente finanziario, banca d'affari di EVP*"¹⁶².

Donatella Ranco, con riguardo all'incarico di Obi da parte di Malabu, ha riferito che, dopo la riunione del febbraio 2010, nel corso della quale le venne mostrato il

¹⁵⁸ Cfr. a titolo esemplificativo mail 26 marzo 2010 da Raiffeisen ad EVP, doc. n. 69 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020; mail 30 marzo 2010 da Obi ai propri consulenti, doc. n. 71 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁵⁹ Cfr. doc. n. 88 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁶⁰ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 38.

¹⁶¹ Cfr. trascrizioni udienza 27 febbraio 2019, pag. 5.

¹⁶² Cfr. trascrizioni udienza 27 febbraio 2019, pag. 14.

mandato, verso fine aprile “ottenemmo una lettera dove **Malabu ci scriveva che confermava l'esistenza di un mandato in esclusiva a EVP su questo progetto**”¹⁶³.

Michele De Rosa, responsabile dell'unità legale anticorruzione, ha riferito: “**EVP era l'advisor di Malabu, fra i documenti c'era allegata questa lettera di Malabu dell'aprile 2010, che diceva che EVP era incaricata di negoziare in via esclusiva con Eni l'acquisto di questo 40 per cento, fino a maggio 2010**”¹⁶⁴.

In conclusione si riportano le parole del CT Kotler, che ben sintetizzano il ruolo avuto da EVP nella vicenda in esame.

*“Nel 2009 Malabu ha intrapreso un processo di vendita allo scopo di individuare un investitore o un partner tecnico per l'OPL 245 al fine di riprendere a pieno regime le attività esplorazione e sviluppo sul blocco. **Malabu ha incaricato in via esclusiva EVP come consulente per la prospettata vendita dell'asset (...)**”.*

*“**Malabu ha conferito mandato in esclusiva ad EVP in relazione alla proposta di vendita dell'OPL 245. Come descritto nella Sezione 2.2 è normale che un venditore assuma un consulente. All'epoca dell'operazione vi era un numero limitato di società di consulenza esperte in operazioni di M&A in Nigeria. EVP e il sig. Obi avevano qualità che erano importanti per Malabu, come ad esempio esperienza in operazioni di M&A e rapporti con consulenti internazionali e potenziali acquirenti. Il sig. Obi era un banchiere d'affari professionale con oltre 10 anni di esperienza nel***

¹⁶³ Cfr. trascrizioni udienza 27 febbraio 2019, pag. 54. Si richiamano anche le dichiarazioni di Giorgio Vicini che ha affermato che nel dicembre del 2009 “Pagano e Carbonara mi comunicarono (...) ‘guarda, è stata incaricata, ci è stato comunicato, da parte di questa società EVP (...) che è stata incaricata per organizzare un processo di cessione del medesimo blocco’. La percentuale era relativa alla cessione del 40 per cento del 50 per cento che sarebbe stato detenuto dalla Malabu nell'ambito della risoluzione del contenzioso. Malabu, anche da quanto ho visto in precedenza, dal 2007, era una società indigena, quindi una società locale a cui era stato conferito nel 1998 questo blocco, da cui poi erano scaturite una serie di dispute tra il Governo e la Malabu, era stata revocata. Quindi era una società indigena locale. **Obi non l'avevo conosciuto, cioè non lo conoscevo prima rappresentava, da quanto mi fu detto nel 2009, la società EVP, che era quella che a quanto appresi aveva ricevuto l'incarico, da parte della Malabu, di proseguire questo processo competitivo strutturato di cessione di questa partecipazione nella licenza**” (cfr. trascrizioni udienza 20 novembre 2019, pagg. 26, 27 e 55).

¹⁶⁴ Cfr. trascrizioni udienza 5 dicembre 2018, pag. 10.

settore. Inoltre, il sig. Obi era stato consulente di BNP Paribas e di United Oil Group nell'ambito di operazioni avvenute in Nigeria. Nell'ambito del processo di vendita dell'OPL 245, EVP si è avvalsa di un team di consulenti altamente qualificati che l'assistessero nel processo di vendita. Per poter accettare EVP come cliente, questi consulenti avrebbero dovuto eseguire i controlli di Identificazione della clientela ('KYC') su EVP e il sig. Obi. EVP ha assunto Raiffeisen come consulente finanziario in relazione all'operazione proposta, mentre Bayphase Limited e McDaniel International Inc venivano nominati consulenti tecnici di EVP. Dewey e LeBeouf LLP e Sherman & Sterling LLP (che ha sostituito Dewey e LeBeouf LLP) sono stati nominati consulenti legali internazionali di EVP e Templars è stato assunto come consulente legale nigeriano di EVP.

La squadra di consulenti esperti nominati da EVP ha fornito credibilità al processo di vendita ed alle informazioni comunicate ai potenziali acquirenti, cosa che Malabu non avrebbe potuto fare da sola. Nel complesso, il processo di vendita condotto dalla squadra di consulenti era ben strutturato e coerente con un tipico processo di vendita nel settore upstream”¹⁶⁵.

Non solo.

Obi aveva rappresentato, in varie occasioni, ad Eni e ai suoi dirigenti che la *Oil Company* italiana non era l'unica società con cui aveva avuto contatti per concludere la vendita di OPL 245 per conto di Malabu¹⁶⁶.

E non si trattava di semplici millanterie.

E' provato, infatti, che Obi ha giocato la propria partita su più tavoli ed era pronto, nell'interesse del venditore – ed ovviamente anche nel proprio – ad indirizzarsi verso potenziali acquirenti diversi da Eni.

Si consideri ad esempio la mail del 7 aprile 2010 inviata da Raiffeisen ad Obi dal seguente tenore: *“Caro Emeka, fateci per favore sapere se il Venditore ha approvato l'elenco delle aziende da contattare. Ieri abbiamo individuato le seguenti: 1. Exxon*

¹⁶⁵ Cfr. consulenza tecnica Kotler, pagg. 49, 50, 51 e 52.

¹⁶⁶ Cfr. ad esempio testimonianza Giorgio Vicini trascrizioni udienza 20 novembre 2019, pagg. 53 e ss.

Mobile; 2. Total; 3. Statoil; 4. Petrobras; 5. Chevron; 6. Addax/Sinope; 7. CNPC. Inizieremo a contattarli non appena avremo ottenuto la tua approvazione". A tale comunicazione Obi prontamente rispondeva: "Parliamone e finalizziamolo oggi. Non ho bisogno di un'approvazione specifica da parte loro"¹⁶⁷.

Dalla mail del 22 giugno 2010, tra Byphase ed EVP, emerge poi l'interesse nella **ricerca di ulteriori altri investitori** (Conoco, PetroChina, LUKoil)¹⁶⁸.

Il 28 giugno 2010, tra i due consulenti di EVP, Raiffeisen e Bayphase, vi era uno scambio di mail contenente un *report* con l'aggiornamento su potenziali investitori¹⁶⁹. Di conseguenza, il giorno successivo Obi rispondeva a Geoff Eyre di Bayphase: "*Suggerirei, una volta identificato un gruppo di 'parti interessate' di organizzare dei colloqui a quattr'occhi con ciascuna per seguirle, presentando loro l'operazione e le varie questioni*"¹⁷⁰.

Il 19 luglio 2010 il consulente di EVP Raiffeisen inviava a Petrobras una lettera invitandola a partecipare al processo di vendita¹⁷¹.

Ed il giorno successivo (20 luglio 2010) analoga lettera veniva inviata a Statoil¹⁷².

Nel mese di settembre il consulente di EVP Byphase aggiornava Obi sullo stato delle ricerche di potenziali investitori¹⁷³.

Ancora il 4 ottobre 2010 Byphase inviava ad Obi un aggiornamento su possibili altri acquirenti (diversi da Eni) evidenziando che la *Oil Company* Conoc era interessata. Nell'occasione Byphase suggeriva ad Obi: 1) di far firmare ad Obi un NDA; 2) di far vedere a Conoc "*una copia del mandato di vendita di EVP*"¹⁷⁴.

¹⁶⁷ Cfr. doc. n. 83 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁶⁸ Cfr. doc. n. 136 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁶⁹ Cfr. doc. n. 139 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁷⁰ Cfr. doc. n. 140 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁷¹ Cfr. doc. n. 154 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁷² Cfr. doc. n. 155 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁷³ Cfr. mail 2, 14 e 27 settembre 2010 da Geoff Eyre a Obi, doc. n. 160 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁷⁴ Cfr. doc. n. 166 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

In sostanza suggeriva ad Obi lo stesso *modus operandi* adottato da quest'ultimo con Eni!

La c.d. "valigetta Obi" si è rivelata un'altra miniera di documenti che attestano indiscutibilmente come Emeka Obi lavorasse nell'esclusivo interesse del venditore Malabu.

Si veda ad esempio la mail del 7 giugno 2010 nella quale Geoff Eyre di Byphase scriveva ad Obi: "*Emeka, BP, Adax e Petrobas*¹⁷⁵ *hanno manifestato un potenziale interesse (...)*"¹⁷⁶.

In altra mail del 16 luglio 2010 sempre Eyre scriveva: "*Emeka, penso che altre due società dovrebbero essere prese in considerazione per OPL 245:*

- *INPEX*¹⁷⁷ – oggi *Japan Inc* – esperienza in acque profonde dall'Indonesia, possiede asset molto significativi in medio oriente ed è attiva in Africa – off-shore Congo;
- *Sonagol* – un'esperienza molto significativa in acque profonde proveniente dalle proprie operazioni in Angola, sta investendo all'estero"¹⁷⁸.

Nella mail dell'11 agosto 2010 Emeka Obi scriveva a Martin Schwedler (Raiffeisen): "*Caro Martin sto provando a contattarti senza successo. Per favore, come discusso in precedenza, apprezzerei se tu volessi prendere in carico le discussioni con gli altri potenziali investitori. Si tratta di conversazioni sensibili ma critiche e abbiamo bisogno di una voce piuttosto autorevole per convincerli ad agire avendo dimostrato un certo grado di interesse per il processo. Saluti Emeka*"¹⁷⁹.

Dalla documentazione contenuta nella "valigetta Obi" emergono inoltre significativi contatti con ConocoPhillips¹⁸⁰, Statoil¹⁸¹, ONGC Videsh¹⁸², Knoc.

¹⁷⁵ Con riferimento all'interesse di Petrobas cfr. anche doc. n. 43 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁷⁶ Cfr. doc. n. 38 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁷⁷ Cfr. anche doc. n. 58 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁷⁸ Cfr. doc. n. 45 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁷⁹ Cfr. doc. n. 53 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁸⁰ Cfr. doc. n. 41 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁸¹ Cfr. doc. n. 46, 47, 49, 50 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

Le prove documentali richiamate sono coerenti con le dichiarazioni testimoniali.

Il teste Zappalà ha infatti dichiarato: *“Io l’unica cosa che ricordo è che ad un certo punto, e siamo (...) eravamo più o meno alla fine di ottobre, quindi eravamo in prossimità della nostra sottomissione, dell’ultima offerta a Raiffeisen per l’acquisizione al 100 per cento dell’OPL, ricordo che ci arrivò una mail (...) con cui Vincenzo Armanna ci sollecitava a cercare di chiudere abbastanza rapidamente perché c’erano rumors che si stavano avvicinando dei potenziali concorrenti cinesi”*¹⁸³.

Alla luce delle richiamate risultanze probatorie è indiscutibile che Obi ha giocato la propria partita su più tavoli: mentre trattava con Eni, per conto di Malabu, era infatti alla ricerca di altre *Oil Company*, alternative alla stessa Eni, potenzialmente interessate all’acquisto dei diritti su OPL 245.

Tale incontestabile dato di fatto dimostra:

- che Obi operava nell’interesse del venditore Malabu e non di Eni
- e che, di conseguenza, Obi non tutelava né gli interessi di Bisignani né, tantomeno, quelli di Scaroni o di altri *manager* Eni: se infatti – come ha erroneamente sostenuto la pubblica accusa – la funzione di Obi fosse stata quella di assicurare eventuali retrocessioni a favore di Bisignani, Scaroni o di altri *manager* Eni, è del tutto evidente che Obi non si sarebbe impegnato nel ricercare possibili ulteriori acquirenti diversi da Eni.

In definitiva il dibattimento ha inequivocamente confermato le conclusioni alle quali era giunta la High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court London con la sentenza 17 luglio 2013, con la quale è stato riconosciuto che Obi

¹⁸² Cfr. doc. n. 44, 48 e 54 della nota di deposito documenti relativi ad Obi/EVP del 29 gennaio 2020.

¹⁸³ Cfr. trascrizioni udienza 20 febbraio 2019, pag. 13. Sul punto si richiama anche la testimonianza di Vicini: *“quello che appresi sempre da Carbonara, Armanna e Pagano è che con EVP l’intenzione del venditore era avviare un processo, quello che noi chiamiamo di gara selettiva”* (cfr. trascrizioni udienza 20 novembre 2019, pag. 27), *“quello che io capii ai tempi è che la società Malabu aveva incaricato EVP per organizzare questo processo strutturato, questo processo di gara. Ed EVP, a quanto capimmo, faceva questo lavoro, nel senso che faceva attività di M&A, quindi acquisizione di asset e di vendita di asset”* (cfr. trascrizioni udienza 20 novembre 2019, pag. 28).

aveva effettivamente svolto una significativa attività **nell'interesse di Malabu**, tanto che la sentenza si concludeva con un impegno a carico di Malabu di pagare la somma di circa 120 milioni di dollari a favore di EVP¹⁸⁴.

Un'ultima sintetica riflessione.

Dalla (errata) ricostruzione dei fatti effettuata dalla pubblica accusa non si comprende neppure quale contributo causale possa aver apportato Obi alla ideazione/esecuzione del (già ampiamente dimostrato insussistente) delitto di corruzione internazionale.

Anzi, dalle parole del Pubblico Ministero sembra emergere un ruolo di Obi del tutto incompatibile con la stessa (infondata) ipotesi accusatoria.

Se da un lato il Pubblico Ministero ha sostenuto che Obi aveva *“rapporti con l'ambiente politico nigeriano: con Gusau, con persone vicine all'Attorney General (...) con Diezani”*¹⁸⁵, ipotizzando che tali conoscenze gli sarebbero servite per *“accreditare la sua importanza”*¹⁸⁶ agli occhi di Eni, dall'altro ha affermato che *“i politici nigeriani, in primis Goodluck Jonathan diedero l'istruzione: «fate a meno di Obi»”*¹⁸⁷.

Ed allora se i presunti corrotti non gradivano la presenza di Obi – anzi, secondo la pubblica accusa, ne avrebbero chiesto l'esclusione – davvero non si comprende il ruolo di quest'ultimo rispetto all'unica questione in ordine alla quale il Tribunale deve pronunciare sentenza: la sussistenza o meno del reato di cui all'art. 322 *bis* c.p.. La realtà è che la figura di Obi è stata strumentalmente utilizzata dal Pubblico Ministero al solo fine di ipotizzare (come visto erroneamente) che lo stesso fosse il tramite per consentire “retrocessioni” a dirigenti Eni e ciò sulla base dell'errato argomentare del Pubblico Ministero secondo cui:

¹⁸⁴ Cfr. pag. 10 decreto che dispone il giudizio.

¹⁸⁵ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 86.

¹⁸⁶ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 86.

¹⁸⁷ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pagg 57 e 58.

1. una parte della tangente corruttiva “*finisce puntualmente nelle mani di chi l’ha pagata*”¹⁸⁸;

2. ciò avrebbe dovuto “*succedere anche qui*”¹⁸⁹;

3. questo dimostrerebbe – implicitamente – l’esistenza di una corruzione.

In realtà l’assunto del P.M. non è condivisibile.

Da un lato infatti non è stato affatto dimostrato – e neppure siamo in presenza di una massima di esperienza – che in ogni corruzione vi sia “*puntualmente*” un parziale ritorno della “tangente” nelle tasche del corruttore.

Dall’altro non vi è stata, nella vicenda in esame, alcuna retrocessione a favore di dirigenti Eni e neppure – come visto – vi è la prova che avrebbe dovuto esservi.

Del resto questa ipotesi è talmente infondata, anche agli occhi della stessa pubblica accusa, da non trovare alcuna contestazione specifica nella richiesta di rinvio a giudizio.

In definitiva, anche con riferimento alla figura di Obi, siamo di fronte solo a fumose supposizioni – puntualmente smentite dalle risultanze dibattimentali – che non riescono a nascondere l’assoluto vuoto probatorio concernente l’imputazione di corruzione internazionale ed il ruolo che vi avrebbe avuto Scaroni.

V) GLI ELEMENTI ACQUISITI AL PROCESSO IN CONTRASTO CON L’IPOTESI ACCUSATORIA.

Nei capitoli precedenti si è evidenziato come, sulla base di consolidati principi di diritto e delle risultanze probatorie, l’ipotesi di reato contestata agli imputati non possa ritenersi sussistente.

In realtà all’esito della approfondita istruttoria dibattimentale può affermarsi che non solo l’assunto accusatorio non ha trovato riscontri ma altresì che sono emersi

¹⁸⁸ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 103.

¹⁸⁹ Cfr. trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 103.

elementi di fatto che si pongono in palese contrasto logico con il teorema accusatorio.

1) Le offerte condizionate di Eni (aprile – ottobre 2010).

In data 27 aprile 2010 Eni/NAE presentava una proposta preliminare **condizionata** non vincolante per l'acquisto di una partecipazione del 40% nell'OPL 245, con un'indicazione di valore compreso tra USD 460 milioni e USD 620 milioni, a seconda del regime fiscale di riferimento.

Questa offerta preliminare non era vincolante in quanto era soggetta ad una serie di **condizioni**, anche sospensive. Fra queste vi era il completamento della *due diligence* con esito soddisfacente, l'approvazione delle autorità di regolamentazione e la stipula di un contratto di compravendita reciprocamente accettabile.

Inoltre tale offerta preliminare conteneva condizioni sospensive specifiche riguardanti l'OPL 245, come l'approvazione da parte di SNUD a vendere l'*asset* ed il componimento di qualsiasi controversia esistente o pretesa sull'*asset*¹⁹⁰.

Eni/NAE, dopo il primo rifiuto comunicato da EVP, proseguiva nelle attività di approfondimento della *due diligence* e dello schema contrattuale e fiscale applicabile all'OPL 245.

Come si evince anche dall'informativa data al Consiglio di Amministrazione di Eni del 3 giugno 2010¹⁹¹, Raiffeisen aveva permesso ai potenziali acquirenti di presentare un'offerta preferenziale (*pre-emptive offer*), cioè prima della data dell'offerta vincolante, al fine di avviare discussioni esclusive con EVP.

Il 16 giugno veniva pertanto inviata un'offerta di prelazione per una partecipazione del 40% nell'OPL 245.

Anche tale proposta preventiva non era vincolante in quanto **era soggetta a determinate condizioni sospensive**, quali il completamento della *due diligence*, l'accettazione dell'offerta da parte del venditore e la conferma da parte delle autorità

¹⁹⁰ Cfr. doc. n. 105 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁹¹ Cfr. doc. n. 128 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

nigeriane della titolarità della licenza in capo a Malabu e del conseguente pieno diritto della stessa a cederne il 40%¹⁹².

Anche tale proposta, come è noto, non fu accettata dal venditore.

Il 30 ottobre 2010 Eni/NAE presentava (in collaborazione con Shell) un'offerta per una quota di partecipazione del 100% nell'OPL 245 per USD 1.260.960.000 (207.960.000 al Governo come premio di firma e 1.053.000.000 a Malabu).

Coerentemente, anche in questo caso, erano presenti determinate **imprescindibili condizioni**, fermo restando il fatto che avrebbero dovuto essere fornite ad Eni informazioni e documenti societari aggiornati riguardanti Malabu e prove soddisfacenti sull'identità degli azionisti e degli amministratori di Malabu¹⁹³.

In sostanza l'offerta del 30 ottobre 2010 *“è stata subordinata al completamento soddisfacente della due diligence e ai seguenti termini e condizioni: a) stipula di un contratto di compravendita reciprocamente accettabile in una forma sostanzialmente conforme alla bozza presentata con l'offerta; b) conferma dei presupposti contrattuali, fiscali e commerciali utilizzati da Eni per determinare il corrispettivo dell'offerta; c) approvazione del Consiglio di Amministrazione di NAE e ottenimento di qualunque altra approvazione societaria necessaria; d) approvazioni regolamentari da parte di soggetti terzi; e) ritiro e interruzione da parte di SNUD e Malabu delle azioni giudiziarie, contenziosi e arbitrati relativi all'OPL 245 con reciproca liberazione e remissione da tutti gli obblighi e le responsabilità; g) riemissione di una nuova concessione sul blocco 245 (atto di proprietà) a favore di NAE e SNEPCO per una durata di dieci anni da parte del Ministro delle Risorse Petrolifere.*

Le quattro condizioni elencate dalla a) alla d) sono normalmente inserite da un potenziale acquirente in un'offerta definitiva condizionata. Erano presenti anche

¹⁹² Cfr. doc. n. 132 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

¹⁹³ Cfr. doc. n. 185 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

condizioni potestative che permettevano a Eni di determinare a propria discrezione se le condizioni erano state soddisfatte.

Le tre condizioni elencate dalla e) alla g) sono specifiche sull'asset e sono condizioni oggettive (ad es. determinate dal verificarsi di un evento indipendente fuori dal controllo di Eni); e quindi, dimostrano l'approccio cauto di Eni in merito al contenzioso sull'OPL 245.

Di conseguenza, vista la condizionalità in tutte le offerte di Eni, nessuna delle offerte presentate nell'ambito del processo di vendita dell'OPL 245 vincola giuridicamente Eni a perfezionare l'operazione con EVP o Malabu¹⁹⁴.

In conclusione si può tranquillamente affermare – secondo l'efficace sintesi del CT Kotler – che: ***“in tutte le offerte presentate da NAE vi erano termini e condizioni che riservavano a NAE il diritto di modificare e/o ritirare la propria offerta”*** (...).

Anche qui si impone qualche riflessione su tale *modus operandi* di Eni.

In primo luogo ciò che salta agli occhi è che la conduzione di questa fase della trattativa – così come del resto avverrà per la seconda parte della vicenda (periodo novembre 2010 – aprile 2011) – vede coinvolte numerose funzioni interne di Eni e moltissime persone¹⁹⁵.

Ed è una trattativa condotta all'insegna della massima cautela.

Ebbene, nessuno dei numerosi testi assunti nel dibattito, appartenenti alle varie funzioni Eni coinvolte, ha riferito di pressioni o ingerenze da parte dell'Amministratore Delegato di Eni (o di altri apicali) per eliminare o anche solo attenuare le condizioni richieste quali presupposti indispensabili per la conclusione del *deal*.

¹⁹⁴ Cfr. consulenza tecnica David Kotler, pag. 55 e deposizione Kotler, trascrizioni udienza 10 aprile 2019, pagg. 24 e 25. Cfr. sul punto testimonianza Michele De Rosa, trascrizioni udienza 5 dicembre 2018, pag. 44; testimonianza Calligaris, trascrizioni udienza 27 febbraio 2019, pagg. 6, 10 e 18; testimonianza Zappalà, trascrizioni udienza 20 febbraio 2019, pag. 61, relazione tecnica prof. Pietro Manzonetto, pagg. 85 e ss., 104, 109 e ss..

¹⁹⁵ Cfr. relazione tecnica prof. Pietro Manzonetto, pagg. 89 e ss..

Inoltre occorre rilevare come la prudenza che ha caratterizzato l'agire della *Oil Company* italiana, non solo rappresenti la prova di un approccio corretto sotto il profilo commerciale e rispondente alle procedure *anti-corruption* previste dalla società¹⁹⁶, ma smentisca anche l'assunto della pubblica accusa secondo cui i dirigenti Eni (oggi imputati) avrebbero inteso concludere l'operazione OPL 245 ad ogni costo e con ogni mezzo (anche illegittimo).

Per contro, a voler seguire la tesi della pubblica accusa, saremmo di fronte ad un comportamento schizofrenico da parte dei vertici Eni ed in particolare di Scaroni.

Da un lato, infatti, si sarebbero corrotti – dove, come, quando e chi non è dato sapere – dei pubblici ufficiali nigeriani per ottenere i diritti sul blocco 245 e per lucrare delle (indimostrate) “*retrocessioni*”, dall'altro, è un dato di fatto che Eni¹⁹⁷ ha subordinato le offerte a plurime stringenti condizioni, il cui mancato verificarsi avrebbe impedito la conclusione positiva dell'acquisizione, che – in tesi di accusa – sarebbe stata proprio la causale della contestata corruzione ed il presupposto dell'asserito “*ritorno della tangente*” nelle tasche dei dirigenti Eni.

Si rammenta, poi, che tra le condizioni sempre richieste nelle varie offerte vi era anche quella di ottenere informazioni certe sull'identità degli azionisti e degli amministratori di Malabu, circostanza questa che esclude in radice la possibilità che i vertici Eni (e Scaroni in particolare) fossero d'accordo con Etete nel retribuire pubblici ufficiali nigeriani.

Infatti, posto che le continue richieste di Eni volte a conoscere gli effettivi titolari di Malabu evidentemente non potevano essere gradite ad Etete (colui che, secondo la pubblica accusa, sarebbe stato il vero proprietario di Malabu), il fatto che i vertici Eni si siano “messi di traverso”, proprio nei confronti del loro (asserito) sodale nella

¹⁹⁶ Cfr. relazione tecnica prof. Pietro Manzonetto, Capitolo 3, pagg. 85 e ss..

¹⁹⁷ Ponendosi dal punto di vista dell'Amministratore Delegato Scaroni si veda ad esempio il verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2010 (cfr. doc. n. 128 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020) nonché bozza di offerta contenente tutte le condizioni dell'offerta definitiva del 30 ottobre 2010 inviata con mail 30 ottobre 2010 a Scaroni (cfr. allegato 3.3.2.2.o alla relazione tecnica del prof. Manzonetto).

corruzione di pubblici ufficiali nigeriani, rende inverosimile l'ipotesi accusatoria descritta nel decreto che dispone il giudizio.

In conclusione le numerose condizioni a cui erano state sottoposte tutte le offerte presentate da Eni a Malabu risultano logicamente incompatibili con il disegno criminoso ipotizzato dal Pubblico Ministero.

E, come si vedrà nel paragrafo che segue, tale rigoroso comportamento è proseguito anche successivamente all'offerta del 30 ottobre 2010, rifiutata da Malabu.

2) Il periodo novembre 2010 – aprile 2011. La coerenza dei vertici Eni nel pretendere il rispetto delle condizioni già previste nelle precedenti offerte: la posizione assunta dal C.d.A. ed in particolare dall'Amministratore Delegato di Eni.

Preliminarmente occorre evidenziare che l'affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui dopo il 16 novembre 2010 – data in cui Malabu accettò l'offerta Eni/Shell di 1.3 miliardi di dollari – il negoziato venne bloccato perché *“qualcosa è successo, qualcosa non funziona, qualcosa non gira. Questo qualcosa che non gira è il ruolo di Obi, e i soldi che avrebbe dovuto prendere Obi”*¹⁹⁸, è frutto di un travisamento dei dati probatori.

La realtà dei fatti è che, anche dopo l'intervento del Governo nigeriano, la posizione di Eni, dei suoi dirigenti ed in particolare di Scaroni non mutò.

Eni, infatti, ha continuato a cercare di ottenere precise informazioni in merito agli azionisti ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Malabu¹⁹⁹, tanto che l'1 dicembre 2010 il Direttore Generale della Divisione E&P comunicava all'Amministratore Delegato di Eni quanto segue: *“Alla luce delle dispute, apprese di recente, sulla proprietà della società Malabu è fondamentale avere un quadro completo della situazione che confermi l'esistenza delle condizioni di fattibilità ed opportunità dell'iniziativa”*.

¹⁹⁸ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 35.

¹⁹⁹ Cfr. C.d.A. 18 novembre 2010, doc. n. 197 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

Veniva pertanto deciso di *“proseguire le verifiche necessarie e monitorare il contesto durante i prossimi giorni prima di eventualmente riprendere le discussioni con le controparti interessate (...)”*²⁰⁰.

Nei mesi successivi non intervenivano sufficienti chiarimenti circa la compagine azionaria di Malabu.

Si considerino allora i seguenti documenti che ben dimostrano quale sia stata la posizione dei vertici di Eni.

- Mail del 28 febbraio 2011 con la quale veniva inviata all'Amministratore Delegato di Eni, in vista del Comitato di Direzione previsto per il 2 marzo 2011, una nota nella quale, tra l'altro, si affermava espressamente: *“Non è ancora stato possibile completare la due diligence sulla società Malabu finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei directors della società, necessaria anche ai fini di verificare i poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi. Inoltre è stato recentemente notificato un claim da parte di un presunto azionista escluso dalla compagine societaria di Malabu”*²⁰¹.

- A seguito di questa nota, che evidenziava il permanere delle criticità rispetto all'individuazione della compagine azionaria di Malabu ed ai poteri di rappresentanza della stessa, l'Amministratore Delegato di Eni, con mail in data 1 marzo 2011, scriveva al Direttore Generale della Divisione E&P, Descalzi, *“voglio capire bene il tema Malabu”*²⁰², nonostante Shell, attraverso Malcom Brinded, avesse fatto pressioni su Eni per finalizzare al più presto il deal (*“Claudio ho sentito buone notizie da Abuja che dicono che tutti i problemi sollevati da NNPC sul Resolution Agreement (come i back in rights) sono stati risolti ieri con successo.*

²⁰⁰ Cfr. doc. n. 202 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020. Cfr. anche mail 6 dicembre 2010 da Descalzi a Brinded con cui in sintesi si segnalava l'importanza per Eni di avere un quadro completo e chiaro dell'azionariato di Malabu prima di proseguire nelle trattative, cfr. doc. n. 203 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

²⁰¹ Cfr. doc. n. 224 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

²⁰² Cfr. requisitoria P.M. De Pasquale, trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 97.

*Sembra ora che i registri aziendali di Malabu e il secondo accordo di escrow siano tutto ciò che si frappone tra noi e l'esecuzione dell'accordo. Se ci muoviamo rapidamente potremmo finalmente concludere questo affare senza che un ennesimo problema faccia deragliare il duro lavoro. Confido che il tuo tema ti tenga aggiornato su questi sviluppi. Per noi potrebbe essere utile discutere di eventuali ostacoli rimanenti alla chiusura poiché ritengo che qualsiasi ritardo indebito sarà a nostro vantaggio, cioè **adesso è ora di concludere***²⁰³).

- Dal verbale del 2 marzo 2011 del Comitato di Direzione si evince che, dopo l'esposizione da parte del Direttore Generale della Divisione E&P delle problematiche ancora in essere, l'Amministratore Delegato di Eni, sul presupposto che vi fossero "*delicati problemi sui poteri di firma di Malabu*", decideva "**che il progetto**" era "**da considerarsi accantonato**".

Scaroni, nell'occasione, faceva anche presente al Comitato di Direzione che avrebbe informato di tale decisione il Consiglio di Amministrazione²⁰⁴.

- Conseguentemente dal verbale del C.d.A. del 10 marzo 2011 emerge che l'Amministratore Delegato di Eni informava il C.d.A. che **non vi erano le condizioni per finalizzare la transazione relativa al blocco OPL 245**, dando atto che l'argomento era stato esaminato il 2 marzo 2011 in sede di Comitato di Direzione²⁰⁵.

In sostanza ai primi di marzo del 2011 i vertici di Eni (ed in particolare l'Amministratore Delegato) avevano deciso di mettere da parte l'acquisizione del blocco OPL 245.

²⁰³ Cfr. mail 1 marzo 2011 da Brinded a Descalzi, doc. n. 225 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

²⁰⁴ Cfr. verbale del Comitato di Direzione del 2 marzo 2011, pag. 4, doc. n. 227 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

²⁰⁵ Cfr. doc. 228 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

Alla luce dei documenti sopra richiamati ben si comprende allora la dichiarazione resa da Scaroni al Pubblico Ministero di Napoli l'8 marzo 2011 (*"Tale trattativa non è andata a buon fine"*²⁰⁶).

In altri termini, le affermazioni di Scaroni contenute nel verbale di sommarie informazioni dell'8 marzo 2011 (informazioni cioè rese qualche giorno dopo le decisioni assunte in sede di Comitato di Direzione) non sono – come ha affermato la pubblica accusa – *"un tentativo ... di depistare"* o di *"minimizzare"*²⁰⁷, ma sono lo specchio fedele delle decisioni adottate dal vertice di Eni in quel preciso momento storico.

Solo nell'aprile 2011 Scaroni venne informato dal Direttore Generale della Divisione E&P della radicale modifica della struttura contrattuale della transazione, articolata *"su tre accordi anziché un unico accordo"*²⁰⁸, circostanza questa che consentiva di

²⁰⁶ Cfr. Verbale di sommarie informazioni 8 marzo 2011, pag. 4, acquisito dal Tribunale con ordinanza in data 17 luglio 2019.

²⁰⁷ Cfr. trascrizione udienza 21 luglio 2020, pag. 97.

²⁰⁸ Cfr. doc. n. 230 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020: si tratta di un *"forward"* di Descalzi a Scaroni di una mail di Casula da seguente contenuto: ***"In occasione dei CDD e dei CDA rispettivamente del 2 marzo e 10 marzo, era stato rappresentato che non sussistevano ancora le condizioni per finalizzare la transazione e che sarebbe stata richiesta l'autorizzazione al CDA solo alla eventuale risoluzione di tre principali questioni: a) conferma della compagine azionaria e dei rappresentanti di Malabu (la compagine azionaria è oggetto di un contenzioso c/o la corte federale di Abuja), b) conferma della stabilità dei termini fiscali richiesti da NAE e Shell, c) conferma che NNPC/Governo non eserciteranno i 'back in rights'. Nelle settimane successive, i team di Eni e Shell hanno modificato la struttura contrattuale della transazione che ora si articolerebbe su tre accordi anziché un unico accordo (Resolution Agreement tra FGN, NNPC, NAE, SNUD e SNEPCO, Malabu), in particolare: 1- Reallocation Agreement tra Federal Government, NNPC, NAE, SNUD e SNEPCO (con il quale FGN si impegna a fronte del pagamento del signature bonus e dell'ulteriore consideration ad allocare il blocco 245 a NAE e Shell con la relativa licenza). 2- 'Resolution Agreement SNUD', tra Federal Government, SNUD, SNEPCO (con il quale Shell rinuncia ai contenziosi sul Blocco 245); 3- 'Resolution Agreement Malabu' tra Federal Government e Malabu (con il quale Malabu rinuncia ai contenziosi sul Blocco 245 e a qualsiasi diritto sul blocco stesso). Sulla base di questa nuova struttura NAE non avrà più rapporti diretti con Malabu né in termini di accordi contrattuali né in termini di pagamenti.***

Il Reallocation Agreement oltre a disciplinare la riallocazione da parte del Federal Government del Blocco a NAE e Shell (libero da contenziosi) regola anche i tempi ed i modi di pagamento al Federal Government del signature bonus nonché dell'ulteriore ammontare. Entrambi i pagamenti (per un totale di \$ 1.3 miliardi) saranno effettuati ai sensi di due escrow agreement con FGN".

superare tutte le criticità che avevano portato, agli inizi di marzo, all'accantonamento dell'operazione.

Detto per inciso, dunque, non corrisponde alla realtà dei fatti l'affermazione del Pubblico Ministero secondo cui *“a gennaio 2011 l'accordo possiamo dirlo era concluso nella sostanza”*²⁰⁹.

Il 27 aprile 2011 si perveniva quindi all'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previa illustrazione dei termini essenziali del *deal* ad opera del Direttore Generale della Divisione E&P²¹⁰.

Successivamente a tale data l'Amministratore Delegato di Eni – come ovvio – non compare nel prosieguo dell'operazione. Non vi è cioè alcun suo intervento diretto o indiretto tra il 27 aprile ed il 24 maggio 2011, data in cui Eni/NAE autorizzava JP Morgan a procedere al trasferimento dei fondi sul conto del Governo nigeriano.

Vale tuttavia la pena di evidenziare come in data 15 aprile 2011, l'Amministratore Delegato di Eni avesse scritto la seguente mail al Direttore Affari Legali di Eni, Massimo Mantovani: *“Massimo, Claudio mi ha informato stamattina che sarebbe stata raggiunta un'intesa per il nostro ingresso nel blocco 245. Ti segnalo che quando sono stato sentito a Napoli come persona informata sui fatti una delle domande era proprio relativa al blocco 245. Non ho dubbi sull'operato di Claudio e dei suoi ma vorrei che con i tuoi dell'antibribery guardaste con attenzione questo progetto per essere tranquilli che sia tutto ok. Sentiti con Claudio per avere tutti gli elementi necessari e confermami poi l'esito delle verifiche (portiamo la proposta ad un primo esame del prossimo CDD)”*²¹¹.

A tale mail l'avv. Mantovani così rispondeva: *“Paolo, ti confermo che abbiamo analizzato, come unità antibribery, la struttura del deal come da ultimo negoziato dai colleghi della divisione E&P ed in particolare dai rappresentanti della nostra controllata in Nigeria. Abbiamo al riguardo chiesto alcune ulteriori informazioni e*

²⁰⁹ Cfr. trascrizioni udienza 2 luglio 2020, pag. 64.

²¹⁰ Cfr. doc. n. 235 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.

²¹¹ Cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria 5 ottobre 2016 a firma del dr. Scaroni.

conferme alla divisione E&P, in aggiunta a quanto rappresentato nella nota trasmessa al comitato di direzione Eni. Per quanto riguarda Eni, i rapporti contrattuali intervengono unicamente con il Governo Federale Nigeriano (e NNPC, società petrolifera di Stato) e Shell, oltre a JP Morgan in qualità di Escrow Agent nel relativo escrow agreement. La struttura finale negoziata, pertanto, non prevede alcun rapporto contrattuale con Malabu e contempla l'esclusione della stessa dalla gestione futura della concessione. Verrà, infatti, rilasciata una nuova concessione dal Governo Federale direttamente a Eni/Shell previa revoca, da parte del Governo Federale, dell'attuale concessione intestata a Malabu e conferma da parte dello stesso dell'avvenuta definizione dei contenziosi pendenti sul blocco 245. I pagamenti a fronte della nuova concessione rilasciata ad Eni/Shell saranno eseguiti unicamente a beneficio del Governo Federale. Inoltre sottolineo che risulta che il negoziato sia stato gestito per parte del Governo Federale direttamente dal General Attorney, dato il contenzioso in essere tra Governo/Malabu e Shell. Infine, è stata confermata dalla divisione l'assenza per Eni di intermediari/consulenti (al di fuori di consulenti legali con costi che riteniamo più che congrui). In tal senso non vediamo ostacoli a procedere"²¹².

Questo scambio di mail rappresenta l'ulteriore dimostrazione della correttezza dell'operazione e, più in generale, dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria nei confronti di Scaroni.

Sotto tale ultimo profilo è evidente che, se l'acquisizione dei diritti relativi al blocco OPL 245 fosse stata un'operazione *border line*, e ancor più fosse stata un'operazione frutto di qualsivoglia accordo illecito (che avesse visto Scaroni quale compartecipe), l'ultima cosa che l'Amministratore Delegato di Eni avrebbe richiesto sarebbe stata quella di una ulteriore attenta verifica da parte dell'unità *antibribery* di Eni.

²¹² Cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria 5 ottobre 2016 a firma del dr. Scaroni.

Si ricorda, infatti, che tale unità era strutturata e composta da una pluralità di persone²¹³ e “faceva una relazione periodica agli organi di controllo, Comitato di Controllo Rischi, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza”²¹⁴.

Pertanto se fossero emerse delle criticità sarebbero state puntualmente segnalate a tali organi.

In definitiva, sarebbe contrario ad ogni logica immaginare che Scaroni abbia deciso di “accendere un faro” sull’operazione di acquisizione di OPL 245, laddove la stessa fosse stata il frutto di un accordo corruttivo e di tale accordo Scaroni fosse stato anche solo al corrente.

*

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia assolvere l’imputato Paolo Scaroni con la più ampia formula liberatoria.

Con osservanza.

Milano, 28 ottobre 2020


(avv. Enrico de Castiglione)

²¹³ Cfr. testimonianza De Rosa, trascrizioni udienza 5 dicembre 2018, pag. 5.

²¹⁴ Cfr. testimonianza De Rosa, trascrizioni udienza 5 dicembre 2018, pag. 6.